SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 gennaio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

Ministero delle finanze

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Ministero della sanità

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Trieste

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1999.

CIRCOLARI

Ministero dei trasporti e della navigazione

CIRCOLARE 25 novembre 1999, n. **1.**

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Ministero della sanità:

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Ministero per i beni e le attività culturali:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 15/L

LEGGE 21 dicembre 1999, n. **526.**

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999.

00G0024

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 16/L

Ripubblicazione del testo della legge 16 dicembre 1999, n. 479, recante: «Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense», corredato delle relative note.

00A0410

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 dicembre 1999, n. **527.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 12 giugno 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Repubblica di Capo Verde in materia di promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 12 giugno 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde (*di seguito denominati le Parti Contraenti*),

desiderando creare condizioni favorevoli al miglioramento della cooperazione economica tra i due Paesi, soprattutto in relazione a investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente,

riconoscendo che l'incoraggiamento e la protezione reciproca di tali investimenti, mediante Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento, ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o morale di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità con le leggi e con i regolamenti di quest'ultima.

In tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente:

a) beni mobili ed immobili, nonchè tutti gli altri diritti di proprietà "in rem", compresi, per quanto impiegabili ai fini dell'investimento, i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;

b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in genere;

c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto di prestazione, aventi valore economico e relativi ad un investimento, nonchè redditi reinvestiti e utili di capitale;

d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento;

e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonchè ogni licenza e concessione rilasciata in conformità ai regolamenti vigenti per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;

f) ogni incremento del valore dell'investimento originario.

Qualsiasi cambiamento della forma in cui il bene è stato investito non implica un cambiamento nella sua natura di investimento.

2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o società di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come pure le consociate o affiliate e filiali straniere, controllate in qualunque modo dalle persone fisiche o giuridiche di cui sopra.

3. Per "persona fisica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di quello Stato in conformità alla sua legislazione.

4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente la sede principale nel territorio di una delle Parti Contraenti e da questa riconosciuta, come istituti pubblici, società di persone o di capitali, fondazioni, associazioni, indipendentemente dal fatto che siano a responsabilità limitata o meno.

5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza o servizi tecnici ed altri emolumenti così come ogni altro compenso in natura quali, ma non eslusivamente, materie

prime, prodotti agricoli, altri prodotti industriali o di allevamento.

6. Per "territorio" si intendono, oltre alle aree comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano la loro sovranità o sulle quali queste esercitino, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranità o di giurisdizione.

7. Per "Accordo di Investimento" si intende un accordo tra una Parte Contraente (o le sue Agenzie o Rappresentanze) e un investitore dell'altra Parte relativamente ad un investimento.

8. Per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto il migliore tra il trattamento nazionale e quello della nazione più favorita.

9. Per "diritto di accesso" si intende il diritto di essere ammesso ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 2

Promozione e Protezione degli Investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel suo territorio.

2. Gli investitori di una delle Parti Contraenti avranno il diritto di accedere alle attività di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse in base all'Articolo 3.1.

3. Le due Parti Contraenti garantiranno in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente garantirà che la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione o la cessione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonchè le società e le imprese nelle quali tali investimenti sono stati effettuati, non siano in alcun modo ostacolati con provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

4. Ciascuna Parte creerà e manterrà, nel proprio territorio, un quadro giuridico atto ad assicurare agli investitori la continuità

del trattamento giuridico, ivi compreso l'assolvimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ciascun singolo investitore.

5. Le Parti Contraenti non stabiliranno alcuna condizione per la creazione, l'espansione o la continuazione degli investimenti, che possa implicare il rinnovo o l'imposizione di un obbligo ad esportare la produzione o che specifichi che le merci debbano essere procurate localmente, nè altre condizioni simili.

Articolo 3

Trattamento Nazionale e Clausola della Nazione più Favorita

1. Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accorderà agli investimenti ed ai redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti, e relativi redditi, dei propri cittadini o degli investitori di Stati Terzi.

2. Qualora la legislazione di una delle Parti Contraenti, ovvero gli obblighi derivanti dal diritto internazionale già esistenti o che potranno sorgere in futuro per una delle Parti Contraenti, prevedano per gli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento più favorevole di quello previsto nel presente Accordo, il trattamento più favorevole sarà applicato.

3. Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi e ai privilegi che una Parte Contraente riconosce agli investitori di Paesi Terzi per effetto di una sua partecipazione ad un'Unione Doganale o Economica, a un Mercato Comune, a un'Area di Libero Scambio, a un accordo regionale o sub-regionale, a un accordo economico multilaterale ovvero in base ad accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

Articolo 4

Risarcimento per Danni o Perdite

Qualora gli investimenti effettuati dagli investitori di una delle due Parti Contraenti nel territorio dell'altra Parte Contraente subiscano perdite o danni a causa di guerra, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, guerra civile o altri eventi simili, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento corrisponderà agli investitori un risarcimento

adeguato in relazione a dette perdite o danni, indipendentemente dal fatto che essi siano stati causati da forze di governo o da altri soggetti. I relativi pagamenti saranno effettuati senza ritardo ingiustificato e potranno essere liberamente trasferiti.
Gli investitori di cui trattasi riceveranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini dell'altra Parte Contraente: in ogni caso, il trattamento a loro riservato sarà non meno favorevole di quello accordato agli investitori di Paesi Terzi.

Articolo 5

Nazionalizzazione o Esproprio

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprietà, di possesso, di controllo e di godimento ad essi inerenti, salvo laddove specificamente previsto dalla vigente legislazione nazionale, da regolamenti e sentenze emesse da Corti o Tribunali competenti.

2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno "de jure" o "de facto", direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformità a tutte le disposizioni e procedure di legge.

3. Il giusto risarcimento sarà equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento, immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica.

In mancanza di un accordo fra la Parte Contraente ospitante e l'investitore, il risarcimento verrà calcolato in base ai parametri di riferimento internazionali. Il risarcimento sarà calcolato in una valuta convertibile al tasso di cambio predominante alla data in cui la nazionalizzazione o l'esproprio sono stati annunciati o resi pubblici e comprenderà gli interessi calcolati sulla base degli Standards LIBOR partendo dalla data di nazionalizzazione o esproprio fino alla data del pagamento.
Quando il risarcimento sarà stato determinato, verrà pagato senza ritardo, ed in ogni caso entro tre mesi, e l'autorizzazione per il suo trasferimento all'estero, se necessaria, sarà rilasciata immediatamente.

4. Nel caso in cui oggetto di esproprio sia una società con capitale estero, costituita nel territorio di una delle Parti Contraenti, il risarcimento da pagare all'investitore dell'altra Parte Contraente sarà calcolato tenendo conto della quota di tale investitore nella suddetta società, così come indicata nei documenti costitutivi della società stessa.

5. Un cittadino o una società di una delle Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del proprio investimento è stato espropriato, ha diritto all'immediato esame da parte delle autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte, al fine di stabilire se l'esproprio abbia avuto luogo e, in caso positivo, se tale esproprio, ed ogni relativo risarcimento, siano conformi ai principi di diritto internazionale, nonchè al fine di decidere di tutte le altre questioni ad esso connesse.

6. Se, dopo l'esproprio, il bene in questione non è stato utilizzato, in tutto o in parte, al fine previsto, il proprietario, ovvero gli aventi causa, hanno diritto a riacquistare il bene al prezzo di risarcimento calcolato secondo le disposizioni contenute nel paragrafo 3 del presente Articolo.

Articolo 6

Rimpatrio di Capitali, Profitti e Redditi.

1. Ciascuna delle Parti Contraenti garantirà che tutti i pagamenti relativi ad un investimento nel suo territorio di un investitore dell'altra Parte possano essere trasferiti liberamente all'interno e all'esterno del proprio territorio, dopo che tutti gli obblighi fiscali siano stati assolti.
Tali trasferimenti includono in particolare ma non esclusivamente:

a) capitale e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento degli investimenti;
b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili;
c) redditi derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;
e) compensi ed indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel proprio territorio, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.

2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente nel territorio della quale è stato effettuato l'investimento.

3. Senza limitare la portata dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, lo stesso trattamento favorevole riservato a quelli effettuati da investitori di Stati Terzi, qualora più favorevole.

Articolo 7

Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da sui investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato dei pagamenti in base alla garanzia concessa, questa Parte Contraente riconoscerà alla prima Parte Contraente il diritto di surroga nei crediti degli investitori. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale cessione, verranno applicate le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Articolo 8

Procedure di trasferimento

I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo, e in ogni caso entro un mese. Tali trasferimenti dovranno essere effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio prevalente alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto all'Articolo 5, punto 3, in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.

Articolo 9

Composizione di controversie tra investitori e Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, incluse quelle sull'importo del risarcimento,

saranno, per quanto possibile, composte mediante consultazioni e negoziazioni.

2. Nel caso in cui l' investitore ed un'entità di una delle Parti abbiano stipulato un Accordo di investimento, si applicheranno le procedure in esso previste.

3. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione, inviata per iscritto, l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporle:

a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio;

b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità con il Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). La Parte Contraente si impegna ad accettare il rinvio a detto arbitrato;

c) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie relative agli Investimenti, per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito.

4. Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso finchè tali procedure non siano concluse ed una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato al lodo del Tribunale Arbitrale o alla sentenza di altro Tribunale entro il termine prescritto dal lodo o dalla sentenza, ovvero entro quello determinabile in base alle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.

Articolo 10

Composizione delle controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte per via diplomatica.

2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti le abbia notificate per iscritto all'altra Parte Contraente, le stesse dovranno, su richiesta di una delle Parti Contraenti, essere sottoposte ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc" conformemente alle disposizioni di cui al presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente nominerà un membro del Tribunale. Il Presidente sarà nominato dai due membri predetti entro tre mesi dalla data della loro nomina.

4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di diverse intese, potrà richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne sarà fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi motivo non possa effettuare le nomine, verrà invitato a provvedere il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Le due Parti Contraenti sosterranno le spese per il proprio arbitro e quelle per i propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura uguale.

Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

Articolo 11

Relazioni fra Governi

Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

Articolo 12

Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verrano applicate le disposizioni più favorevoli.

2. Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente in conformità alle proprie leggi e ai propri regolamenti, o ad altre disposizioni o a specifici contratti, o ad autorizzazioni o accordi di investimento, sia più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verrà applicato il trattamento più favorevole.

3. Qualora dopo la data in cui è stato effettuato un investimento venga introdotta una modifica nelle leggi, nei regolamenti, nelle norme o nelle misure di politica economica che governano, direttamente o indirettamente, gli investimenti, verrà applicato, su richiesta dell'investitore, il medesimo trattamento applicabile nel momento in cui è stato effettuato l'investimento.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui sarà effettuata l'ultima notifica con la quale le due Parti Contraenti si notificheranno l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

Articolo 14

Durata e scadenza

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per dieci (10) anni a partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 13 e resterà in vigore per un ulteriore periodo di cinque (5), salvo che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto non più tardi di un anno prima della sua scadenza.

2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza, di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni degli

Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per un periodo supplementare di cinque (5) anni a partire dalle date predette.
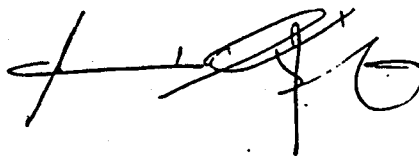
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 12 giugno 1997, in due originali, nelle lingue italiana e francese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE

PROTOCOLLO

Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di Promozione e Protezione degli Investimenti, le Parti Contraenti hanno altresì concordato le seguenti clausole da considerarsi quali parti integranti dell'Accordo stesso.

1. Disposizioni Generali

Posto che un investimento di cui trattasi nel presente Accordo sia conforme alla legislazione della Parte Contraente nel territorio della quale è stato effettuato, il presente Accordo e tutte le clausole in esso contenute si applicano anche alle seguenti attività ad esso connesse:

l'organizzazione, il controllo, il funzionamento, il mantenimento e la cessione di società, filiali, agenzie, uffici, officine o altre strutture utili alla condotta degli affari; i proventi derivanti da registrazioni, licenze, permessi ed altre autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di attività commerciali; la conclusione, la formalizzazione e l'esecuzione di contratti; l'acquisizione, l'utilizzo e la cessione di proprietà di qualunque tipo, ivi incluse la proprietà intellettuale, e la relativa protezione; l'accesso al mercato finanziario, in particolare la presa in prestito di fondi, l'acquisto, l'emissione e la vendita di partecipazioni azionarie ed altri titoli e l'acquisto di valuta per le importazioni necessarie per la condotta degli affari; la commercializzazione di beni e servizi; la concessione di franchigie o diritti su licenza; la raccolta, la vendita ed il trasporto di materie prime e prodotti derivati, energia, carburanti e mezzi di produzione; la diffusione di informazioni commerciali.

2. Con riferimento all'Articolo 2

a) In conformità alle proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte Contraente garantirà ai cittadini dell'altra Parte Contraente che si trovano nel suo territorio in connessione ad un investimento in base al presente Accordo, delle condizioni di lavoro adeguate allo svolgimento delle loro attività professionali.

b) In conformità alle proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte Contraente regolerà nel modo più favorevole possibile i problemi relativi all'ingresso, soggiorno, lavoro e movimenti sul proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente, e dei loro familiari, impegnati in attività connesse agli investimenti previsti dal presente Accordo.

c) Le società legalmente costituite in conformità alle leggi o regolamenti vigenti in una delle Parti, e che sono di proprietà dell'altra Parte o sono controllate da quest'ultima, hanno il diritto di impiegare, a loro scelta, personale direttivo di alto livello, indipendentemente dalla nazionalità di quest'ultimo, in conformità alla legislazione della Parte Contraente ospite.

3. Con riferimento all'Articolo 3

Tutte le attività riguardanti l'acquisto, la vendita ed il trasporto di materie prime e di prodotti derivati, energia, combustibili, beni strumentali, nonché ogni altra operazione ad esse legata o comunque connessa ad iniziative imprenditoriali previste dal presente Accordo, godranno ugualmente, nel territorio di ciascuna Parte Contraente, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghe attività e iniziative di cittadini residenti o di investitori di Paesi Terzi.

4. Con riferimento all'Articolo 5

Qualunque misura adottata da una delle Parti Contraenti in relazione ad un investimento effettuato da un investitore dell'altra Parte che sottragga risorse finanziarie o il valore di altri beni componenti l'investimento o che crei ostacoli alle attività o pregiudichi sostanzialmente il valore dell'investimento stesso, sarà considerata come una delle misure a cui si fa riferimento nel paragrafo 2 dell'Articolo 5.

5. Con riferimento all'Articolo 9

Per quanto riguarda l'arbitrato di cui all'Art. 9:3 (b), esso si svolgerà in conformità ai criteri d'arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), contenute nella Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU 31/98 del 15 dicembre 1976, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) il Tribunale Arbitrale sarà composto di tre arbitri. Qualora essi non siano cittadini delle Parti Contraenti, dovranno essere cittadini di Stati aventi relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti.
Il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma procederà, nella sua qualità di Autorità preposta alla nomina, alle designazioni degli arbitri. Sede dell'arbitrato sarà Stoccolma, salvo diverso accordo fra le Parti in causa;

b) la decisione del Tribunale Arbitrale dovrà in ogni caso tener conto delle disposizioni contenute nel presente Accordo e dei principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti.

Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti saranno disciplinati dalle rispettive legislazioni nazionali in conformità alle Convenzioni internazionali in materia. di cui esse siano parti
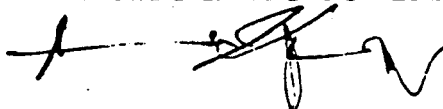
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Roma il 12 giugno 1997, in due originali, nelle lingue italiana e francese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2927):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 9 dicembre 1997.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 gennaio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 1° aprile 1998.

Relazione scritta annunciata il 3 aprile 1998 (atto n. 2927/*A* - relatore sen. PIANATTA).

Esaminato in aula e approvato il 7 aprile 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4773):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 aprile 1998 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII e X.

Esaminato dalla III commissione il 13 ottobre 1999.

Esaminato in aula il 22 novembre 1999 e approvato, il 17 novembre 1999.

00G0018

LEGGE 11 gennaio 2000, n. **4.**

Modifica all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, in materia di termini per la richiesta di iscrizione nel ruolo d'onore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, le parole: «entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*» sono soppresse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1928):

Presentato dall'on. RUFFINO il 18 luglio 1996.

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 29 ottobre 1996, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla IV commissione il 18 e 25 marzo 1998; 14 e 15 aprile 1998.

Assegnato nuovamente alla IV commissione, in sede legislativa, il 13 maggio 1998.

Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa, il 19 maggio 1998 ed approvato il 20 maggio 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3284):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 27 maggio 1998, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione ed approvato il 15 dicembre 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— La legge 24 gennaio 1986, n. 17, reca: «Iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia».

— L'art. 6 della sopracitata legge n. 17 del 1986, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6. — L'iscrizione nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa, che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già in congedo assoluto e vi hanno titolo, avverrà in base a domanda da presentarsi ai competenti enti territoriali ed avrà decorrenza dalla data in cui sono venute a sussistere per l'interessato le condizioni previste dall'art. 1 della presente legge».

00G0025

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 1999, n. **528.**

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, che ha delegato il Governo a emanare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992 concernente le prescrizioni minime da attuare nei cantieri temporanei o mobili;

Visto l'articolo 45, comma 24, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 128 del 1998;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1999;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 novembre 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, dei lavori pubblici e per gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, sono aggiunte le seguenti lettere:

«*e-bis)* ai lavori svolti in mare;

e-ter) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.».

Art. 2.

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 494 del 1996, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all'allegato I;»;

b) alla lettera *b)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;»;

c) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche;»;

d) la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

«*f)* coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 5.»;

e) dopo la lettera *f)*, sono aggiunte le seguenti:

«*f-bis)* uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;

f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.».

Art. 3.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 494 del 1996, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b).*»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:

a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;

b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II.»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.»;

e) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«*4-bis.* La disposizione di cui al comma 4 si applica anche caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.»;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«*8.* Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.».

Art. 4.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 494 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12, comma 1;

b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26/05/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 31, lettera *a)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626 del 1994, in seguito denominata «commissione prevenzione infortuni», sono definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera *b)*.».

2. Il decreto di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 494 del 1996, è adottato entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;»;

2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;»;

3) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;»;

4) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro;»;

5) la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.»;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«*1-bis.* Nei casi di cui all'articolo 3, comma 4-*bis*, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*.»;

c) i commi 2 e 3 sono soppressi.

Art. 6.

1. L'articolo 6 del decreto legislativo n. 494 del 1996, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori)*. — *1.* Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, e 5, comma 1, lettera *a)*.».

Art. 7.

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 494 del 1996 l'alinea è sostituito dal seguente:

«1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:».

Art. 8.

1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 494 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente:

«1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:»;

b) al comma 1, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente;

«*c-bis)* redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f-ter)*;»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 626 del 1994.».

Art. 9.

1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 494 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;»;

b) al comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.».

Art. 10.

1. All'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

a) cantieri di cui all'articolo 3, comma 3;

b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera *a)* per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;

c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.».

Art. 11.

1. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996 è sostituito del seguente:

«Art. 12 *(Piano di sicurezza e di coordinamento)*. — *1.* Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:

a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;

c) servizi igienico-assistenziali;

d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;

e) viabilità principale di cantiere;

f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;

g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;

i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;

l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;

m) misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in galleria;

n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;

o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;

p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;

q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 14;

r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *c)*;

s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;

t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.

3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.

4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

5. L'impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.».

Art. 12.

1. L'articolo 13 del decreto legislativo n. 494 del 1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Obblighi di trasmissione). — 1.* Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.».

Art. 13.

1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 494 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante per la sicurezza può formulare proposte al riguardo.»;

b) il comma 2 è soppresso.

Art. 14.

1. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 494 del 1996, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Sul rapporto di valutazione di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, va riportata la fonte documentale cui si è fatto riferimento.».

Art. 15.

1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 494 del 1996, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 14 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 626 del 1994, salvo motivata richiesta del rappresentante per la sicurezza.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi

caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, può essere sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.».

Art. 16.

1. L'articolo 20 del decreto legislativo n. 494 del 1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 *(Sanzioni relative agli obblighi dei committenti o dei responsabili dei lavori)*. — *1.* Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 3, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 4-*bis*; 6, comma 2;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell'articolo 3, comma 8, lettera *a)*;

c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 11, comma 1; 13, comma 1.».

Art. 17.

1. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 494 del 1996, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* ed *f)*, e comma 1-*bis*;».

Art. 18.

1. L'articolo 22 del decreto legislativo n. 494 del 1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 *(Sanzioni relative agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti)*. — *1.* I datori di lavoro delle imprese esecutrici e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le attività delle imprese stesse, sono tenuti all'osservanza delle pertinenti disposizioni del presente decreto.

2. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da due a cinque milioni per la violazione dell'articolo 14, comma 1, primo periodo.

3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera *a)*; 12, comma 3;

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 12, comma 4; 13, commi 2 e 3.

4. I preposti sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera *a)*, 12, comma 3.».

Art. 19.

1. L'articolo 23 del decreto legislativo n. 494 del 1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 *(Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi)*. — *1.* I lavoratori autonomi sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la violazione degli articoli 7, comma 1, e 12, comma 3.».

Art. 20.

1. Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo n. 494 del 1996 è inserito il seguente:

«Art. 23-*bis (Estinzione delle contravvenzioni)*. — *1.* Alle contravvenzioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettere *a)* e *b)*; 21, commi 1 e 2; 22, commi 2, 3, lettera *a)*, e 4; 23, comma 1, si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.».

Art. 21.

1. L'allegato I del decreto legislativo n. 494 del 1996 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA *A)*

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile».

2. All'allegato II, punto 4, dopo la parola: «elettriche» sono aggiunte le seguenti: «aeree a conduttori nudi in».

Art. 22.

1. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996, e l'indicazione della stima dei costi

della sicurezza, sono definiti con il regolamento previsto dall'articolo 31, comma 1, della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche.

Art. 23.

1. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono modificati i contenuti dell'allegato V del decreto legislativo n. 494 del 1996 e sono definiti:

a) i lavori edili o di ingegneria civile al coordinamento dei quali sono abilitati i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 494 del 1996, come modificato dal presente decreto, in relazione alle specifiche competenze connesse al titolo di studio;

b) i livelli di formazione e qualificazione dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione di cui al decreto legislativo n. 494 del 1996, in relazione alla tipologia dei lavori da svolgere nel cantiere. Sono validi i corsi di formazione completati entro la data di entrata in vigore del decreto di cui al presente articolo.

Art. 24.

1. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 494 del 1996 è abrogato.

Art. 25.

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni del presente decreto trovano applicazione nei casi in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non si sia conclusa la fase di progettazione.

2. Nelle ipotesi in cui l'incarico di progettazione esecutiva sia stato affidato prima del 24 marzo 1997 e sia stata conclusa la fase di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la normativa vigente al momento dell'affidamento dell'incarico.

3. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 la fase di progettazione si intende conclusa:

a) nel caso di appalti pubblici, con l'approvazione del progetto esecutivo;

b) in tutti gli altri casi, con la presentazione, alle autorità competenti per il controllo dei lavori edili o di ingegneria civile, delle prescritte istanze per l'esecuzione dei lavori; nel caso di lavori di manutenzione, alla data dell'atto di affidamento dei lavori stessi.

Art. 26.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore tre mesi dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LETTA, *Ministro per le politiche comunitarie*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BINDI, *Ministro della sanità*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

MICHELI, *Ministro dei lavori pubblici*

BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore è l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 1, comma 6, della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee) - legge comunitaria 1995-1997, così recita:

«6. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, e dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52. Nell'esercizio della delega il Governo dispone l'applicazione delle norme di cui all'art. 10 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996 a laureati con adeguata competenza tecnica o documentabile esperienza curriculare e professionale nel settore della sicurezza».

— La direttiva 92/57/CEE è pubblicata in GUCE L 245 del 26 agosto 1992.

— L'art. 45, comma 24, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), così recita:

«24. Il termine per l'esercizio della delega ad emanare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 24 aprile 1998, n. 128, è prorogato di 90 giorni».

— Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro».

Nota all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), così come modificato dal presente decreto, così recita:

«3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;

b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;

c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;

d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;

e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato.

e-bis) ai lavori svolti in mare;

e-ter) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile».

Note all'art. 2:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del 1996, si veda la nota all'art. 1.

— Il testo vigente dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del succitato decreto legislativo, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 2 *(Definizioni)*. — 1. *(Omissis)*;

a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all'allegato I;

b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. *Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;*

c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche;

d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 4;

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 5;

f-bis) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;

f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche».

Note all'art. 3:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del 1996 si veda la nota all'art. 1.

— Il testo vigente dell'art. 3 del succitato decreto legislativo, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 3 *(Obblighi del committente o del responsabile dei lavori)*. — *1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.*

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e *b)*;

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:

a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;

b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II.

4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10.

4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.

7. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio; industria e artigianato;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacale comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti».

Note all'art. 4:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del 1996 si veda la nota all'art. 1.

— Il testo vigente dell'art. 4 del succitato decreto legislativo, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 4 (Obblighi del coordinatore per la progettazione). — 1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12, comma 1;

b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26/05/1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art. 31, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera *b)*, è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626 del 1994, in seguito denominata "commissione prevenzione infortuni", sono definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b)».

Note all'art. 5:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del 1996 si veda la nota all'art. 1.

— Il testo vigente dell'art. 5 del succitato decreto legislativo, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 5 *(Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori).* — 1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:

a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 12, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro;

f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

1-bis. Nei casi di cui all'art. 3, comma 4-bis, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b)».

Nota all'art. 6:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del 1996 si veda la nota all'art. 1.

Note all'art. 7:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del 1996 si veda la nota all'art. 1.

— Il testo vigente dell'art. 8 del succitato decreto legislativo, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 8 *(Misure generali di tutela). — 1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:*

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere».

Note all'art. 8:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del 1996 si veda la nota all'art. 1.

— Il testo vigente dell'art. 9 del succitato decreto legislativo, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 9 *(Obblighi dei datori di lavoro). — 1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:*

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV;

b) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;

c) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

c-bis) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 2, comma 1, lettera f-ter).

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 7, e all'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 626 del 1994».

Note all'art. 9:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del 1996 si veda la nota all'art. 1.

— Il testo vigente dell'art. 10 del succitato decreto legislativo, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 10. — 1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.

3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato V.

4. L'attestato di cui comma 2 non è richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore.

5. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all'allegato V o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza.

6. Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.

7. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti».

Note all'art. 10:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del 1996 si veda la nota all'art. 1.

— Il testo vigente dell'art. 11 del succitato decreto legislativo, così me modificato dal presente decreto, così recita:

«*Art. 11. — 1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:*

a) cantieri di cui all'art. 3, comma 3;

b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera.».

c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'art. 20 del decreto legislativo n. 626 del 1994 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza».

Nota all'art. 11:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del 1996 si veda la nota all'art. 1.

Nota all'art. 12:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del 1996 si veda la nota all'art. 1.

Note all'art. 13:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del 1996 si veda la nota all'art. 1.

— Il testo vigente dell'art. 14 del succitato decreto legislativo, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 14 *(Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza). — 1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante per la sicurezza può formulare proposte al riguardo».*

Nota all'art. 14:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del 1996 si veda la nota all'art. 1.

— Il testo vigente dell'art. 16 del succitato decreto legislativo, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 16 *(Modalità di attuazione della valutazione del rumore).* — 1. L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore può essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni.

2. Sul rapporto di valutazione di cui all'art. 40 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, va riportata la fonte documentale cui si è fatto riferimento.

3. Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano una variazione notevole dell'esposizione quotidiana al rumore da una giornata lavorativa all'altra può essere fatto riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente normativa, al valore dell'esposizione settimanale relativa alla settimana di presumibile maggiore esposizione nello specifico cantiere, calcolata in conformità a quanto previsto dall'art. 39 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277».

Note all'art. 15:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del 1996 si veda la nota all'art. 1.

— Il testo vigente dell'art. 17 del succitato decreto legislativo, così come modificato dal presente decreto, cosi recita:

«Art. 17 *(Modalità attuative di particolari obblighi). — 1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'art. 14 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 626 del 1994, salvo motivata richiesta del rappresentante per la sicurezza.*

2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, può essere sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.

3. Fermo restando l'art. 22 del decreto legislativo n. 626 del 1994, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.

4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'art. 4, comma 5, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 626 del 1994».

Nota all'art. 16:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del 1996 si veda la nota all'art. 1.

Note all'art. 17:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del 1996 si veda la nota all'art. 1.

— Il testo vigente dell'art. 21, comma 2, del succitato decreto legislativo, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e comma 1-bis;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell'art. 5, comma 1, lettera *d)*».

Nota all'art. 18:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del 1996 si veda la nota all'art. 1.

Nota all'art. 19:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del 1996 si veda la nota all'art. 1.

Nota all'art. 20:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del 1996 si veda la nota all'art. 1.

Nota all'art. 21:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del 1996 si veda la nota all'art. 1.

Note all'art. 22:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del 1996 si veda la nota all'art. 1.

— L'art. 12 del succitato decreto legislativo, così recita:

«Art. 12 *(Piano di sicurezza e di coordinamento).* — 1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni operative correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione prevenzione infortuni, possono essere definiti i contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento; per il settore pubblico, tale decreto si applica fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

3. I datori di lavoro delle imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nei piani di cui al comma 1 e all'art. 13.

4. Copie del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano di cui all'art. 13 sono messe a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

5. L'impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposta di integrazione al piano di sicurezza e al piano di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

6. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'art. 13 non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio».

— L'art. 31, comma 1, della legge n. 109 del 1994 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), così recita:

«Art. 31. — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di recepimento».

Note all'art. 23:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 626 del 1994 si veda in note alle premesse.

— L'art. 26 del succitato decreto legislativo, recante: «Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro», sostituisce l'art. 393 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547.

— L'allegato V del citato decreto legislativo n. 494 del 1996, reca: «Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile».

— Per quanto riguarda l'art. 10, comma 1, del succitato decreto legislativo si veda nelle note all'art. 9.

Nota all'art. 24:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del 1996 si veda la nota all'art. 1.

00G0026

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 25 dicembre 1999, n. **529.**

Regolamento recante disposizioni sulle comunicazioni relative all'equipaggio da effettuarsi da parte dei comandanti delle navi inferiori alle 650 tonnellate di stazza lorda adibite alla navigazione di cabotaggio marittimo e di quelle che effettuano servizi di cabotaggio marittimo con le isole.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra gli Stati membri (cabotaggio marittimo);

Visto l'articolo 179, comma 1, del codice della navigazione, in base al quale il Ministro può determinare gli elementi che il comandante della nave deve comunicare all'autorità marittima all'arrivo della nave in porto;

Ritenuto che tra i detti elementi debbano essere ricompresi quelli relativi all'equipaggio delle navi cui si applica la disciplina dello Stato ospitante ai sensi della suddetta normativa comunitaria;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 ottobre 1999;

Vista la comuntcazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il seguente regolamento si applica alle navi degli armatori comunitari, come definiti dal regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992, alle quali, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 dello stesso regolamento, sono estese le condizioni in vigore per le navi di bandiera italiana in materia di equipaggio imbarcato a bordo di navi adibite al trasporto via mare di passeggeri, di passeggeri e merci e di merci:

a) nei collegamenti con e tra le isole, ad esclusione delle navi da carico di oltre 650 tonnellate lorde, quando il viaggio in questione segue o precede un viaggio in provenienza da o diretto verso un altro Stato;

b) di stazza lorda inferiore alle 650 tonnellate, per tutti i servizi di cabotaggio.

Art. 2.

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 179 del codice della navigazione, alla nota di informazione all'autorità marittima è allegata la documentazione informativa attestante la conformità alle condizioni di cui all'articolo 1.

2. La documentazione informativa deve contenere i seguenti elementi:

a) tabella di armamento della nave;

b) estremi della convenzione di arruolamento con indicazione delle attitudini fisiche previste per la stipula della stessa, nonché della legislazione applicata in materia di protezione sociale;

c) qualifiche professionali possedute dai marittimi imbarcati di cui alla convenzione STCW 78;

d) retribuzione lorda percepita da ciascun membro dell'equipaggio;

e) lingua comune di lavoro quale risultante dal giornale nautico con specificazione dei marittimi in grado di impartire ordini ed istruzioni in tale lingua.

Art. 3.

1. L'autorità marittima può, qualora la nave svolga un servizio di linea, esonerare il comandante della nave dalla produzione della documentazione informativa ad ogni arrivo dell'unità. Per servizio di linea si intende una serie di traversate effettuate in modo da assicurare il traffico tra i medesimi porti in base ad un orario pubblicato oppure con traversate regolari o frequenti tali a costituire una serie sistematica evidente.

2. L'autorità marittima provvede alla immediata trasmissione di copia della documentazione informativa di cui all'articolo 2 al Ministero dei trasporti e della navigazione, dipartimento della navigazione marittima ed interna, unità di gestione del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.

3. Il dipartimento della navigazione marittima ed interna, unità di gestione del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, si avvale nell'espletamento dei compiti previsti dal presente regolamento, e per controlli susseguenti l'entrata in servizio della nave, dell'autorità marittima dei porti interessati dall'impiego programmato della nave di cui all'articolo 1.

4. Le autorità marittime nei casi di inosservanza delle prescrizioni specificate all'articolo 2 applicano le disposizioni di cui all'articolo 181 del codice della navigazione.

Art. 4.

1. Il dipartimento della navigazione marittima ed interna, unità di gestione del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, si avvale delle comunicazioni oggetto del presente regolamento per accertare la mancata applicazione, in una nave di armatori comunitari, delle condizioni in vigore per le navi di bandiera italiana, ai fini della dichiarazione di inidoneità della nave al servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 novembre 1999

Il Ministro: TREU

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1999
Registro n. 3 Trasporti e navigazione, foglio n. 73

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comm 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il regolamento (CEE) 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 concerne l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimi) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 6 del 21 gennaio 1993.

— I commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri così recitano:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di regolamento, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 1:

— L'art. 3 del regolamento (CEE) n. 3577/92 citato nelle note alle premesse così recita:

«Art. 3. — 1. Per le navi che effettuano cabotaggio continentale e per le navi da crociera, tutte le questioni relative all'equipaggio sono di competenza dello Stato in cui la nave è registrata (Stato di bandiera), eccetto per le navi di meno di 650 tonnellate lorde, alle quali possono applicarsi e condizioni dello Stato ospitante.

2. Per le navi che effettuano il cabotaggio con le isole, tutte le questioni relative, all'equipaggio sono di competenza dello Stato in cui la nave effettua un servizio di trasporto marittimo (Stato ospitante).

3. Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 1999, per le navi da carico di oltre 650 tonnellate lorde che effettuano il cabotaggo con le isole, quando il viaggio in questione segue o precede un viaggio in provenienza da o diretto verso un altro Stato, tutte le questioni relative all'equipaggio sono di competenza dello Stato in cui la nave è registrata (Stato di bandiera).

4. La Commissione effettua un esame approfondito delle ripercussioni economiche e sociali della liberalizzazione del cabotaggio con le isole e presenta una relazione al Consiglio entro e non oltre il 1° gennaio 1997.

Sulla base di tale relazione la Commissione sottopone una proposta al Consiglio, la quale può comprendere modifiche delle disposizioni relative alla cittadinanza dell'equipaggio previste ai paragrafi 2 e 3, di modo che il sistema definitivo venga approvato dal Consiglio in tempo utile anteriormente al 1° gennaio 1999».

00G0020

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 1999.

Istituzione in ciascuna provincia di un Consiglio territoriale per l'immigrazione, ai sensi dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 1998, con il quale è stato conferito al Ministro Livia Turco l'incarico di Ministro per la solidarietà sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1998, concernente delega di funzioni al Ministro per la solidarietà sociale;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998, recante «Approvazione del documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40»;

Visto l'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «Regolamento di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 ottobre 1998 istitutivo della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito in ciascuna provincia un Consiglio territoriale per l'immigrazione.

2. Il Consiglio è presieduto dal prefetto ed è composto come previsto dall'art. 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

3. La nomina dei componenti è effettuata dal prefetto, su designazione delle amministrazioni, organizzazioni, associazioni od enti interessati.

4. Il Consiglio opera anche in raccordo con gli organi già costituiti, con analoghe finalità, presso i comuni della provincia.

5. Il prefetto assicura altresì il raccordo tra gli organi di cui al comma 4 e la consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.

Roma, 18 dicembre 1999

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
TURCO

Il Ministro dell'interno
RUSSO JERVOLINO

00A0393

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 31 dicembre 1999.

Riconoscimento di titoli accademico-professionali esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli «psicologi» e l'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Gambarin Dario, nato a Castagnaro (Verona) il 6 agosto 1958, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo professionale di «psicologo» conseguito in Gran Bretagna, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Considerato che il richiedente è in possesso del diploma di laurea in «Giurisprudenza» conseguito presso l'Università degli studi di Bologna il 10 marzo 1987;

Rilevato che il Gambarin possiede altresì i seguenti titoli accademici: diploma di Laurea in «Discipline

delle arti, della musica e dello spettacolo» conseguito presso l'Università degli studi di Bologna in data 18 novembre 1991; diploma di specializzazione post-universitario in «Relazioni industriali e del lavoro» conseguito presso l'Università degli studi di Bologna il 18 luglio 1995;

Considerato inoltre che i titoli suindicati sono stati riconosciuti in Gran Bretagna dalla British Psychological Society, cui il Gambarin risulta iscritto dal 17 giugno 1999;

Preso atto che la British Psychological Society è compresa nell'elenco, allegato alla direttiva 89/48/CEE, delle organizzazioni professionali che corrispondono alle condizioni dell'art. 1, lettera *d)*, secondo comma;

Viste le determinazioni delle conferenze di servizi nelle sedute del 14 luglio 1999, 28 settembre 1999 e 16 dicembre 1999;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicata;

Visto il disposto dell'art. 1, lettera *a)*, terzo comma, della direttiva 89/48 CEE e dell'art. 4 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Ritenuto che le misure compensative di cui all'art. 6 menzionato debbano rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimento nel corso dell'esperienza maturata;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Gambarin Dario, nato a Castagnaro (Verona) il 6 agosto 1958, cittadino italiano, sono riconosciuti i titoli accademico/professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di tre anni.

Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate, si compone di un esame scritto ed uno orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto riguarderà le seguenti materie: profilo di personalità, diagnosi psicologica e refertazione: teorie e strumenti. Siglatura ed interpretazione dei singoli Tests e della batteria completa di un caso clinico comprendente almeno tre tra i seguenti tests: Rorschach - Wais R - Wish R - Test di disegno (albero, figura umana, famiglia ecc.) - Test proiettivo a stimoli strutturati (T.A.T., Blacky test, Patte noir). L'esame orale verterà sulle tecniche di conduzione del colloquio clinico. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente punto *a)*. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento e la dichiarazione di disponibilità dello psicologo tutor. Il tirocinio triennale — teorico-pratico — si svolgerà sotto la supervisione di uno o più psicologi iscritti all'Ordine dell'Emilia-Romagna, scelti con delibera dell'Ordine regionale stesso.

Roma, 31 dicembre 1999

Il direttore generale: HINNA DANESI

00A0406

DECRETO 7 gennaio 2000.

Riconoscimento di titoli accademico-professionali esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Long Lecomte Christine, nata ad Annecy l'8 luglio 1958, cittadina francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di «Diplome d'Etat d'Assistante de Service Sociale» rilasciato in data 11 marzo 1982 dal Ministère de la Solidarité Nationale ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «assistente sociale»;

Preso atto che la richiedente è in possesso del «Diploma di consulente familiare» rilasciato in data 5 luglio 1999 dalla Scuola di formazione per consulenti familiari del Consultorio «La Famiglia» di Roma;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 dicembre 1999;

Considerato il parere dell'Ordine nazionale degli assistenti sociali;

Decreta:

Alla sig.ra Long Lecomte Christine, nata ad Annecy l'8 luglio 1958, cittadina francese, sono riconosciuti i titoli accademico/professionali di cui in premessa quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio della professione in Italia.

Roma 7 gennaio 2000

Il direttore generale: HINNA DANESI

00A0405

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 dicembre 1999.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di un nuovo tipo di fiammifero e variazione del prezzo di vendita al pubblico di un altro tipo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante, tra l'altro, nuove disposizioni in materia di organizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 5 dicembre 1995, con la quale sono iscritti nella tariffa di vendita al pubblico tre nuovi tipi di fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1998, recante i criteri generali per la determinazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi;

Viste le richieste di iscrizione in tariffa di un nuovo tipo di fiammifero, nonché la variazione del prezzo di vendita al pubblico del fiammifero denominato «KM Carezza» effettuate dalla Società P.Erre Italia S.a.s., con sede in S. Martino (Ferrara), Via Penavara, 157;

Riconosciuta la necessità di procedere all'iscrizione in tariffa del nuovo tipo di fiammifero di provenienza comunitaria denominato «KM Superlungo 70», nonché alla rideterminazione dell'aliquota di imposta di fabbricazione sul fiammifero «KM Carezza»;

Decreta:

Art. 1.

È iscritto nella tariffa di vendita al pubblico, il nuovo tipo di condizionamento di fiammifero, denominato «KM Superlungo 70», le cui caratteristiche sono così determinate:

a) scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 80 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominata «KM Superlungo 70».

Caratteristiche dei fiammiferi:

lunghezza senza capocchia: mm 70;

lunghezza con capocchia: mm 72;

diametro: mm 2,3 x 2,3;

tolleranza massima misure: 2%;

diametro capocchia minima: mm 2,5;

diametro capocchia massima: mm 2,8;

capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo.

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm 77,5x58x25;

grammatura cartoncino: gr 320 al mq;

ruvido: striscie sui due lati di mm 75x23;

tolleranza del contenuto: 4%.

Il prezzo di vendita al pubblico per il suddetto nuovo tipo di fiammifero e la relativa aliquota d'imposta di fabbricazione sono stabilite nella misura indicata nell'art. 2 del presente decreto.

Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno per i fiammiferi di cui all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premesse, valgono anche per la marca contrassegno da applicare su ciascun condizionamento di «KM Superlungo 70».

All'art. 1, paragrafo II, dello stesso decreto ministeriale 22 dicembre 1958 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

79) colore «rosso-violaceo», con legenda «KM Superlungo 70» in basso, per la scatola di cartoncino a tiretto passante con 80 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM Superlungo 70».

Fino a quando non sarà possibile disporre delle specifiche marche contrassegno di cui al comma precedente, può essere applicata sul nuovo tipo di fiammifero «KM Superlungo 70» la marca indicata all'art. 1 al n. 43 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958.

Art. 2.

Il prezzo di vendita al pubblico e l'aliquota di imposta di fabbricazione sul fiammifero denominato «KM Superlungo 70» sono stabilite nelle misure di seguito indicate unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento:

Tipo di fiammiferi	Imposta di fabbricazione Lire	Imposta sul valore aggiunto Lire	Prezzo di vendita Lire
1) Scatola di cartoncino a tiretto passante con 80 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominati «KM Superlungo 70»	345	250	1.500

Art. 3.

Il prezzo di vendita al pubblico e l'aliquota di imposta di fabbricazione sul fiammifero denominato «KM Carezza» sono stabilite nelle misure di seguito indicate, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento:

Tipo di fiammiferi	Imposta di fabbricazione Lire	Imposta sul valore aggiunto Lire	Prezzo di vendita Lire
1) Scatola di cartone con 240 fiammiferi di legno paraffinati, denominati «KM Carezza»	322	233,33	1.400

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1999
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 142

00A0394

DECRETO 30 dicembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Viste le note con le quali i sottoelencati Uffici finanziari hanno comunicato il mancato o irregolare funzionamento degli Uffici stessi nei giorni a fianco indicati e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

mancato funzionamento dell'Ufficio delle entrate di Castelvetrano nel giorno 18 dicembre 1999 per disinfestazione dei locali;

irregolare funzionamento dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Vittoria e Ufficio del registro di Vittoria, dal 16 dicembre al 20 dicembre 1999, per consentire le operazioni di trasloco nei nuovi locali dove è stato attivato l'Ufficio delle entrate di Vittoria;

irregolare funzionamento della Sezione staccata di Agrigento della Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, Ufficio I.V.A. di Agrigento, Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Agrigento e Ufficio del registro di Agrigento, nei giorni 20 e 21 dicembre 1999, per provvedere alle operazioni di trasloco nei locali dove è stato attivato l'Ufficio delle entrate di Agrigento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 - prot. n. 1/7998/UDG - del Direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli Uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'Ufficio delle entrate di Castelvetrano nel giorno 18 dicembre 1999.

L'irregolare funzionamento dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Vittoria e dell'Ufficio del registro di Vittoria dal 16 dicembre al 20 dicembre 1999.

L'irregolare funzionamento della Sezione staccata di Agrigento della Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, dell'Ufficio I.V.A. di Agrigento, dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Agrigento e dell'Ufficio del registro di Agrigento nei giorni 20 e 21 dicembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 30 dicembre 1999

Il direttore regionale f.f.: FONTANA

00A0395

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 29 dicembre 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° settembre 1999 e scadenza 1° settembre 2002, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio deceto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, con cui, fra l'altro, si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visti i propri decreti in data 22 settembre, 11 e 26 ottobre, 15 novembre 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° settembre 1999 e scadenza 1° settembre 2002;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° settembre 1999 e scadenza 1° settembre 2002, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 22 settembre 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 settembre 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 22 settembre 1999, entro le ore 13 del giorno 3 gennaio 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 22 settembre 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 22 settembre 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 3 gennaio 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 5 gennaio 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 126 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane

dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire l.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 5 gennaio 2000.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2000 al 2002, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2002, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1999

Il Ministro: AMATO

00A0396

DECRETO 29 dicembre 1999.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° gennaio 2000 e scadenza 1° luglio 2005, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, con cui, fra l'altro, si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,75% con godimento 1° gennaio 2000 e scadenza 1° luglio 2005, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,75% con godimento 1° gennaio 2000 e scadenza 1° luglio 2005, fino all'importo massimo di 3.000 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,75%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998,

citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° luglio 2005, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, così come determinato al comma precedente, per il tasso di conversione irrevocabile lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire più vicine.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

Le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

Le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli

impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 3 gennaio 2000, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a).*

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 3 gennaio 2000.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà

essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 5 gennaio 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per quattro giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il 5 gennaio 2000 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1936,27, unitamente al rateo di interesse del 4,75% annuo lordo, dovuto allo Stato, per quattro giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

In applicazione dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2000 al 2005, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1999

Il Ministro: AMATO

00A0397

DECRETO 29 dicembre 1999.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 1999 e scadenza 1° dicembre 2006, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autoriz-

zato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, con cui, fra l'altro, si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° dicembre 1999 e scadenza 1° dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 1999 e scadenza 1° dicembre 2006, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di credito di cui al precedente art. 1, verrà determinato aggiungendo 15 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei Buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi più vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di novembre per la semestralità dal 1° dicembre al 1° giugno successivo e alla fine del mese di maggio per la semestralità dal 1° giugno al 1° dicembre successivo.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 180 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota;

in caso di asta competitiva, alla media dei prezzi d'asta delle offerte risultate aggiudicatarie, ponderata per le relative quantità.

Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità verrà determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base 360 giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.

Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verrà determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.

Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità sarà pari al tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato, con le modalità indicate nel primo comma del decreto ministeriale 23 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998, il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della semestralità.

Il tasso d'interesse semestrale lordo verrà reso noto con comunicato stampa e verrà accertato con apposito decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i certificati sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere della stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° giugno e al 1° dicembre di ogni anno. La prima semestralità è pagabile il 1° giugno 2000 e l'ultima il 1° dicembre 2006.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, così come determinato al comma precedente, per il tasso di conversione irrevocabile lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire più vicine.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° dicembre 2006, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 18.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 30 dicembre 1999, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i certificati sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 14.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti certificati per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 dicembre 1999.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 16.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 gennaio 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 33 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 17.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il 3 gennaio 2000 la Banca d'Italia, provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1936,27, unitamente al rateo di interesse semestrale lordo, dovuto allo Stato, per 33 giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 18.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

In applicazione dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 19.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 2000 al 2006, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2006, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1999

Il Ministro: AMATO

00A0398

DECRETO 29 dicembre 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° maggio 1999 e scadenza 1° novembre 2009, quindicesima e sedicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 56, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in Ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, con, fra l'altro, cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visti i propri decreti in data 25 maggio, 25 giugno, 27 luglio, 6 agosto, 22 settembre, 26 ottobre, 24 novembre 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° maggio 1999 e scadenza 1° novembre 2009;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° maggio 1999 e scadenza 1° novembre 2009, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 25 maggio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 25 maggio 1999.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 1, terzo comma, del decreto ministeriale 25 giugno 1999, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, di scadenza 1° novembre 1999, non verrà corrisposta dal momento che, alla data del regolamento dei titoli, è pervenuta a scadenza.

Art. 2.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 25 maggio 1999, entro le ore 13 del giorno 30 dicembre 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 25 maggio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della sedicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale

indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati al sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, che abbiano partecipato all'asta della quindicesima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 dicembre 1999 con le modalità indicate nell'art. 12 del citato decreto del 25 maggio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quindicesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del decreto ministeriale del 25 maggio 1999. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 7 del decreto ministeriale del 25 maggio 1999 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà esere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 gennaio 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 63 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 gennaio 2000.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2000 al 2009, nonchè l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2009, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1999

Il Ministro: AMATO

00A0399

DECRETO 31 dicembre 1999.

Rivalutazione annuale dell'assegno vitalizio per i cavalieri di Vittorio Veneto, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 417.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 417, concernente l'aumento dell'assegno vitalizio per i cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto, che prevede la rivalutazione annuale del predetto assegno vitalizio in misura pari alla percentuale della svalutazione monetaria accertata per la rivalutazione della dinamica del costo della vita e dei salari per le pensioni del fondo obbligatorio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle

pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha disposto, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto il decreto 21 dicembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 1998) concernente la rivalutazione dell'assegno vitalizio per i cavalieri di Vittorio Veneto per l'anno 1998;

Visto il decreto interministeriale 20 novembre 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1999) che ha determinato in via provvisoria, la percentuale di variazione per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 1999 con decorrenza dal 1° gennaio 2000, in misura pari a + 1,5, nonché il valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 1998 con decorrenza 1° gennaio 1999, in misura pari a + 1,8;

Considerata la necessità:

di determinare il valore definitivo della variazione percentuale dell'indice di rivalutazione dell'assegno vitalizio per i cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto per l'anno 1998 con effeto dal 1° gennaio 1999;

di determinare la variazione percentuale dell'indice di rivalutazione dell'assegno vitalizio per l'anno 1999 con effetto dal 1° gennaio 2000, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale di variazione dell'indice di rivalutazione dell'assegno vitalizio in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto per l'anno 1998 è determinata in misura pari a + 1,8 dal 1° gennaio 1999.

Art. 2.

La percentuale di variazione dell'indice di rivalutazione dell'assegno vitalizio in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto per l'anno 1999 è determinata in misura pari a + 1,5 dal 1° gennaio 2000, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di rivalutazione per l'anno successivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1999

Il Ministro: AMATO

99A0358

DECRETO 10 gennaio 2000.

Determinazione delle quote unitarie di spesa a carico delle amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'INAIL per l'esercizio 1998.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale stabilisce che per i dipendenti dello Stato l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL può essere attuata con forme particolari di gestione;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 recante la regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL, il quale ai commi 2 e 3 dell'art. 2 prevede che le Amministrazioni dello Stato rimborsino all'INAIL, oltre che le prestazioni assicurative erogate a norma del citato testo unico e successive modificazioni ed integrazioni, anche le spese generali di amministrazione e le spese medico-legali, nonché le spese generali di amministrazione delle rendite, secondo importi unitari calcolati in funzione, rispettivamente, del numero degli infortuni e del numero delle rendite afferenti la «gestione per conto dello Stato», rispetto ai dati complessivi della gestione industria dell'Istituto;

Visto il comma 4 dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, che stabilisce che gli importi unitari, come sopra determinati, sono approvati dal Ministero del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base del conto consuntivo relativo all'anno di pertinenza;

Considerato che dalle risultanze relative all'esercizio 1998 della gestione industria emerge che sono imputabili alla gestione di che trattasi, quali spese generali di amministrazione medico-legali ed integrative, L. 89.645.548.540 a fronte di 89.303 casi di infortunio denunciati e, quali spese generali di amministrazione delle rendite, L. 1.009.409.412 a fronte di 16.263 rendite gestite;

Decreta

gli importi unitari delle spese generali di amministrazione, scaturenti dalla «gestione per conto dello Stato» gestita dall'INAIL, che le Amministrazioni statali interessate debbono rimborsare annualmente al predetto Istituto, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 ottobre 1985, sono stabiliti, per l'esercizio 1998, nella seguente misura:

L. 1.003.836 per ogni infortunio denunciato, per spese generali di amministrazione medico-legali ed integrative;

L. 62.068 per ogni rendita in vigore, per spese generali di amministrazione delle rendite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2000

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
MONORCHIO

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
DADDÌ

00A0400

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 novembre 1999.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Siccafluid». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 418/1999).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva n. 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto il regolamento n. 541/95 CEE;

Viste le attestazioni relative al pagamento delle tariffe previste dalle norme in vigore;

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità SICCAFLUID rilasciata alla società Laboratoires Thea nella confezione:

flacone gel oftalmico 10 ml contenente 10 g, A.I.C. n. 033816012/M;

Vista la domanda con la quale la società Thea farmaceutici S.r.l., via Gioberti, 1 - 20123 Milano, ha chiesto il trasferimento a proprio nome della suddetta specialità;

Decreta:

Art. 1.

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale SICCAFLUID è apportata la seguente modifica:

nuovo titolare A.I.C.: Thea farmaceutici S.r.l., via Gioberti, 1 - 20123 Milano.

Art. 2.

Le confezioni della specialità medicinale sopra indicata devono essere poste in commercio con il riassunto delle caratteristiche del prodotto, etichette e fogli illustrativi così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 23 novembre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

00A0362

DECRETO 15 dicembre 1999.

Classificazione della specialità medicinale «Ostram D3». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 100/1999).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./U.A.C. n. 334 del 12 aprile 1999 con il quale la Bracco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Egidio Folli, 50 - 20134 Milano, è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale OSTRAM D3 con le specificazioni di seguito indicate:

«Ostram D3» 20 bustine 4,1 g polvere os; A.I.C. n. 034241012/M (in base 10), 10NYHN (in base 32);

«Ostram D3» 30 bustine 4,1 g polvere os; A.I.C. n. 034241024/M (in base 10), 10NYJ0 (in base 32);

«Ostram D3» 60 bustine 4,1 g polvere os; A.I.C. n. 034241036/M (in base 10), 10NYJD (in base 32);

«Ostram D3» 90 bustine 4,1 g polvere os; A.I.C. n. 034241048/M (in base 10), 10NYJS (in base 32);

«Ostram D3» 100 bustine 4,1 g polvere os; A.I.C. n. 034241051/M (in base 10), 10NYJV (in base 32),

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo

riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 30 novembre-1° dicembre 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale OSTRAM D3 è classificata come segue:

«Ostram D3» 30 bustine 4,1 g polvere os; A.I.C. n. 034241024/M (in base 10), 10NYJ0 (in base 32); classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 11.997 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 19.800 (IVA inclusa).

Le altre confezioni sono classificate in classe «C».

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., via Egidio Folli, 50 - 20134 Milano.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 15 dicembre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

00A0363

DECRETO 15 dicembre 1999.

Classificazione della specialità medicinale «Osteocur». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 101/1999).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./U.A.C. n. 332 del 12 aprile 1999 con il quale la Dibra S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in piazza Velasca, 5 - 20122 Milano, è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale OSTEOCUR con le specificazioni di seguito indicate:

«Osteocur» 20 bustine 4,1 g polvere os; A.I.C. n. 034238016/M (in base 10), 10NVL0 (in base 32);

«Osteocur» 30 bustine 4,1 g polvere os; A.I.C. n. 034238028/M (in base 10), 10NVLD (in base 32);

«Osteocur» 60 bustine 4,1 g polvere os; A.I.C. n. 034238030/M (in base 10), 10NVLG (in base 32);

«Osteocur» 90 bustine 4,1 g polvere os; A.I.C. n. 034238042/M (in base 10), 10NVLU (in base 32);

«Osteocur» 100 bustine 4,1 g polvere os; A.I.C. n. 034238055/M (in base 10), 10NVM7 (in base 32),

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 30 novembre-1° dicembre 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale OSTEOCUR è classificata come segue:

«Osteocur» 30 bustine 4,1 g polvere os; A.I.C. n. 034238028/M (in base 10), 10NVLD (in base 32); classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 11.997 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 19.800 (IVA inclusa).

Le altre confezioni sono classificate in classe «C».

Titolare A.I.C.: Dibra S.p.a., piazza Velasca, 5 - 20122 Milano.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 15 dicembre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

00A0364

DECRETO 23 dicembre 1999.

Modificazione degli stampati di specialità medicinali contenenti *vigabatrin.*

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della sanità, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il Regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanità;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C (1999) 3195 del 5 ottobre 1999;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco reso nella seduta del 2/3 novembre 1999;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità medicinali a base del principio attivo *vigabatrin*;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di tipo nazionale, contenenti come principio attivo *vigabatrin*, di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato I che fa parte integrante del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1 — che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale — dovranno essere apportate, per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, per il foglio illustrativo, dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

3. Gli stampati delle specialità medicinali autorizzate con procedura di tipo nazionale, contenenti *vigabatrin*, registrate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato I.

Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO I

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. Nome della specialità medicinale: «Nome commerciale» da compilare a cura dell'azienda.

2. Composizione qualitativa e quantitativa: da compilare a cura dell'azienda.

3. Forma farmaceutica: da compilare a cura dell'azienda.

4. Informazioni cliniche:

4.1 Indicazioni terapeutiche.

Trattamento in associazione con altri antiepilettici per pazienti con epilessia parziale resistente con o senza generalizzazione secondaria e cioè in quei pazienti in cui tutte le altre associazioni siano risultate inadeguate o non siano state tollerate.

Monoterapia nel trattamento di spasmi infantili (sindrome di West).

4.2 Posologia e metodo di somministrazione.

Il trattamento con «nome commerciale» può essere iniziato solo da uno specialista in neurologia o neuropsichiatria o neuropsichiatria infantile. Il follow-up deve essere organizzato sotto il controllo di uno specialista in neurologia o neuropsichiatria o neuropsichiatria infantile.

Il «nome commerciale» è destinato alla somministrazione orale una o due volte al giorno e può essere assunto prima o dopo i pasti.

Il contenuto delle bustine può essere versato in bevande (ad es. acqua, succo di frutta o latte) immediatamente prima dell'assunzione orale.

Se il controllo dell'epilessia non è migliorato in maniera clinicamente significativa dopo un periodo di trattamento adeguato, la somministrazione di *vigabatrin* non deve essere continuata.

Vigabatrin deve essere gradualmente sospeso sotto rigoroso controllo medico.

Adulti.

L'efficacia massima si manifesta generalmente in un intervallo di 2-3 g/die. Una dose iniziale di 1 g/die deve essere aggiunta al regime terapeutico attuale dei pazienti con farmaci antiepilettici. La dose giornaliera deve essere poi titolata con incrementi di 0,5 g ad intervalli settimanali, a seconda della risposta clinica e della tollerabilità del farmaco. La dose massima raccomandata è di 3 g/die.

Non esiste alcuna correlazione diretta fra la concentrazione plasmatica e l'efficacia del farmaco. La durata dell'effetto del farmaco dipende dal tasso di resintesi della GABA-transaminasi anziché dalla concentrazione plasmatica del farmaco (vedere anche i paragrafi 5.1 Proprietà farmacodinamiche e 5.2 Proprietà farmacocinetiche).

Bambini.

La dose iniziale raccomandata nei bambini è di 40 mg/kg/die. Le dosi di mantenimento raccomandate in rapporto al peso corporeo sono le seguenti:

peso corporeo:

10-15 kg - 0,5-1 g/die;

15-30 kg - 1-1,5 g/die;

30-50 kg - 1,5-3 g/die;

> 50 kg - 2-3 g/die.

Non bisogna superare la dose massima raccomandata in ciascuna delle categorie.

Bambini - Monoterapia per gli spasmi infantili (Sindrome di West). La dose iniziale raccomandata è di 50 mg/kg/die che può essere titolata nel corso di una settimana, se necessario. Sono state usate con una buona tollerabilità dosi fino a 150 mg/kg/die.

Anziani e pazienti con alterazione renale.

Dato che *vigabatrin* viene eliminato attraverso il rene, bisogna usare cautela quando si somministra il farmaco a persone anziane e, più in particolare, a pazienti con clearance della creatinina inferiore a 60 ml/min. Bisogna prendere in considerazione un aggiustamento della dose o della frequenza di somministrazione. Questi pazienti possono rispondere ad una dose di mantenimento inferiore. I pazienti devono essere tenuti sotto controllo per accertare eventuali effetti indesiderati, come sedazione o confusione (vedere i paragrafi 4.4 Speciali avvertenze e speciali precauzioni per l'uso e 4.8 Effetti indesiderati).

4.3 Controindicazioni.

Ipersensibilità a *vigabatrin* o a qualche eccipiente del prodotto medicinale.

4.4 Speciali avvertenze e speciali precauzioni per l'uso.

Tranne che per il trattamento degli spasmi infantili, il «nome commerciale» non deve essere iniziato come monoterapia.

Difetti del campo visivo sono stati segnalati con elevata prevalenza (circa 1/3 dei pazienti) in pazienti trattati con *vigabatrin.* L'insorgenza generalmente si verifica dopo un periodo che varia da mesi ad anni di terapia con *vigabatrin.* Il grado di restrizione del campo visivo può essere severo, il che può avere conseguenze pratiche per il paziente. La maggior parte dei pazienti con difetti confermati dalla misurazione del campo visivo (perimetria) era priva di sintomi. Quindi questo effetto indesiderato può essere riconosciuto in maniera attendibile solo mediante perimetria sistematica che di solito è possibile solo in pazienti con età dello sviluppo di oltre nove anni. Il produttore fornisce su richiesta un metodo messo a punto appositamente, basato sui «Potenziali Evocati Visivi» (Visual Evoked Potentials = VEP), per controllare la presenza della visione periferica in bambini di tre anni e più. Attualmente questo metodo non è stato validato nel riconoscimento di difetti visivi attribuiti a *vigabatrin.* L'elettroretinografia può essere utile, ma deve essere impiegata solo in adulti che non siano in grado di collaborare con la perimetria o in soggetti molto giovani (vedere «Difetti del campo visivo»).

I dati attualmente disponibili fanno ritenere che i difetti del campo visivo siano irreversibili anche dopo la sospensione di *vigabatrin.*

Pertanto, *vigabatrin* deve essere impiegato solo dopo un'accurata valutazione del rapporto rischio/beneficio rispetto alle alternative terapeutiche disponibili.

Vigabatrin non è raccomandato per l'uso in pazienti con preesistenti difetti del campo visivo clinicamente significativi.

I pazienti devono essere sottoposti ad un esame di screening sistematico quando si inizia la terapia con *vigabatrin* e ad intervalli regolari per diagnosticare difetti del campo visivo (vedere «Difetti del campo visivo»).

Difetti del campo visivo (DCV).

In base ai dati disponibili, l'andamento abituale è costituito da una restrizione concentrica del campo visivo di entrambi gli occhi, che generalmente è più marcata a livello nasale che a livello temporale. Nel campo visivo centrale (entro 30º di eccentricità), si osserva spesso un difetto nasale anulare. L'acuità visiva centrale non è alterata, ma i DCV segnalati in pazienti trattati con *vigabatrin* andavano da lievi a gravi. I casi gravi sono potenzialmente invalidanti.

La maggior parte dei pazienti con difetti del campo visivo confermati mediante perimetria non aveva notato in precedenza spontaneamente alcun sintomo, neppure in casi in cui si osservava un grave difetto alla perimetria. I dati disponibili fanno ritenere che il DCV sia irreversibile anche dopo sospensione di *vigabatrin.*

I dati riuniti in pool di studi di prevalenza fanno ritenere che fino ad un terzo dei pazienti trattati con *vigabatrin* presenti DCV. I pazienti di sesso maschile possono essere esposti ad un rischio maggiore dei pazienti di sesso femminile.

Tutti i pazienti devono essere sottoposti a consulto oftalmologico con l'esame del campo visivo prima di iniziare il trattamento con *vigabatrin.*

Se possibile, prima di iniziare il trattamento e ad intervalli di sei mesi devono essere eseguiti esami del campo visivo appropriati (perimetria) usando una perimetria statica standardizzata (Humphrey oppure Octopus) od una perimetria cinetica (Goldmann). La perimetria statica è il metodo preferito per riconoscere i difetti del campo visivo associati al *vigabatrin.*

L'elettroretinografia può essere utile, ma deve essere usata solo in pazienti adulti che non siano in grado di collaborare durante la perimetria. In base ai dati disponibili, il primo potenziale oscillatorio e le risposte di flicker a 30 Hz dell'elettroretinogramma sembrano correlate ad un DCV associato a *vigabatrin.* Queste risposte sono ritardate e ridotte al di là dei limiti normali. Queste modificazioni non sono state osservate in pazienti trattati con *vigabatrin* senza DCV.

Il paziente e/o gli operatori sanitari devono ricevere una descrizione approfondita della frequenza e delle implicazioni dello sviluppo di DCV durante il trattamento con *vigabatrin.* I pazienti devono essere istruiti a segnalare eventuali nuovi problemi e sintomi visivi che possano essere associati ad una limitazione del campo visivo. Se si sviluppano dei sintomi visivi, il paziente deve essere inviato a consulto da un oculista.

Se si osserva una restrizione del campo visivo durante il follow-up, bisogna prendere in considerazione una sospensione graduale di *vigabatrin.* Se si decide di continuare il trattamento, bisogna prendere in considerazione un follow-up più frequente (perimetria) per riconoscere la progressione del difetto o difetti che mettano in pericolo la vista del paziente.

Vigabatrin non deve essere impiegato in concomitanza con altri farmaci retinotossici.

Bambini.

La perimetria è raramente possibile in bambini di età inferiore a nove anni nell'età dello sviluppo. I rischi del trattamento devono essere ponderati accuratamente in confronto ad un possibile vantaggio nei bambini. Attualmente non esiste alcun metodo affermato per diagnosticare od escludere difetti del campo visivo in bambini in cui non si possa eseguire una perimetria standardizzata. Un metodo messo a punto appositamente, basato su Potenziali Evocati Visivi (PEV) specifici è messo a disposizione del produttore su richiesta per controllare la presenza della visione periferica di bambini di tre anni e più. Attualmente questo metodo non è stato validato nel riconoscimento dei difetti del campo visivi attribuiti a *vigabatrin.* Se il metodo rivela una risposta normale del campo visivo centrale, ma una risposta periferica assente, il rapporto rischio/beneficio di *vigabatrin* deve essere passato in rassegna e bisogna prendere in considerazione una sospensione graduale del farmaco. La presenza della visione periferica non esclude la possibilità che si sviluppi un DCV. L'elettroretinografia può essere utile, ma deve essere impiegata solo in bambini di età inferiore ai tre anni.

Condizioni neurologiche e psichiatriche.

Tenendo conto dei risultati degli studi sulla sicurezza del farmaco nell'animale (vedere il paragrafo 5.3 Dati di sicurezza preclinici), si consiglia di tenere sotto stretta osservazione i pazienti trattati con *vigabatrin* per accertare eventuali effetti avversi sulla funzione neurologica.

Poco dopo l'inizio del trattamento con *vigabatrin* sono stati descritti rari rapporti di sintomi encefalopatici, come marcata sedazione, stupore e confusione in associazione con un'attività aspecifica ad onde lente sull'elettroencefalogramma. I fattori di rischio di sviluppo di queste reazioni comprendono una dose iniziale più elevata di quella raccomandata, un aumento della dose più rapida di quella raccomandata ed insufficienza renale. Questi eventi erano reversibili dopo una riduzione della dose o dopo la sospensione di *vigabatrin.* (Vedere il paragrafo 4.8 Effetti indesiderati).

Come avviene con altri farmaci antiepilettici, in alcuni pazienti si possono verificare un aumento della frequenza delle convulsioni o la comparsa di nuovi tipi di convulsioni con *vigabatrin* (vedere il paragrafo 4.8 Effetti indesiderati). Questi fenomeni possono essere anche la conseguenza di un sovradosaggio, di una diminuzione delle concentrazioni plasmatiche di un trattamento antiepilettico concomitante o di un effetto paradosso.

Come avviene con altri antiepilettici, un'improvvisa sospensione può determinare convulsioni di rebound. Nel caso di sospensione del trattamento con *vigabatrin*, si consiglia di farlo con una graduale riduzione della dose nel corso di 2-4 settimane.

Vigabatrin deve essere usato con cautela in pazienti con anamnesi di psicosi, depressione o problemi comportamentali. Eventi psichiatrici (ad es. agitazione, depressione, pensiero anormale, reazioni paranoidi) sono stati riferiti durante il trattamento con *vigabatrin*. Questi eventi si sono verificati in pazienti con e senza anamnesi psichiatrica e, di solito, erano reversibili quando le dosi di *vigabatrin* venivano ridotte o gradualmente sospese.

Anziani o pazienti con alterazione renale.

Dato che *vigabatrin* viene eliminato per via renale, bisogna usare cautela in pazienti con clearance della creatinina inferiore a 60 ml/min ed in pazienti anziani. Questi pazienti devono essere tenuti sotto stretta sorveglianza per accertare eventuali effetti indesiderati, come sedazione e confusione. (Vedere il paragrafo 4.2 Posologia e modo di somministrazione).

4.5 Interazioni con altri medicinali e interazioni di qualsiasi altro genere.

Dato che *vigabatrin* non viene metabolizzato né si lega alle proteine e non è un induttore di enzimi del citocromo P450 che metabolizzano i farmaci, sono improbabili interazioni con altri farmaci. Tuttavia, durante studi clinici controllati, è stata osservata una graduale riduzione del 16-33% delle concentrazioni plasmatiche di fenitoina. La natura esatta di questa interazione non è attualmente chiara, ma, nella maggior parte dei casi, è improbabile che abbia un significato terapeutico.

Le concentrazioni plasmatiche di carbamazepina, fenobarbitale e valproato di sodio sono state anch'esse monitorate durante studi clinici controllati e non è stata riconosciuta alcuna interazione clinicamente significativa.

Vigabatrin può determinare una diminuzione dell'attività plasmatica misurata dell'analanin-aminotransferasi (ALT) e, in misura minore, dell'aspartato-aminotransferasi (AST). È stato riferito che l'entità della soppressione dell'ALT variava fra il 30 ed il 100%. Pertanto questi test epatici possono essere inaffidabili dal punto di vista quantitativo in pazienti che assumevano *vigabatrin*. (Vedere il paragrafo 4.8 Effetti indesiderati).

Vigabatrin può aumentare la quantità di aminoacidi nell'urina probabilmente determinando un test falso-positivo per certi disturbi metabolici genetici rari (ad es. la presenza nell'urina di acido alfa-amino-adipico).

4.6 Uso in gravidanza ed allattamento.

Sono disponibili i dati relativi ad un numero limitato (n = 192) di gravidanze esposte al farmaco. Nel 14,5% delle gravidanze esposte sono state riferite anomalie congenite, di cui il 64,5% era rappresentato da gravi malformazioni. Un aborto spontaneo è stato riferito nel 10,9% delle gravidanze esposte al farmaco. Non si può trarre alcuna conclusione definitiva per stabilire se *vigabatrin* determini un maggior rischio di malformazioni se assunto durante la gravidanza a causa dei dati limitati, dell'epilessia stessa e della presenza di concomitanti medicinali antiepilettici durante ciascuna gravidanza riferita. Non esistono informazioni sulla possibile comparsa di difetti del campo visivo in bambini che siano stati esposti a *vigabatrin* in utero.

Studi eseguiti nell'animale hanno dimostrato una tossicità riproduttiva (vedere il paragrafo 5.3 Dati preclinici sulla sicurezza d'impiego). Non si conosce la rilevanza di questi dati per l'uomo.

Se una paziente resta incinta o desidera avere un bambino, il trattamento deve essere riesaminato. L'improvvisa interruzione di un trattamento antiepilettico efficace può portare ad un aggravamento delle condizioni della madre che risultano dannose per il feto.

Vigabatrin deve essere usato durante la gravidanza solo se è chiaramente necessario.

Vigabatrin viene escreto nel latte materno. L'allattamento al seno non è consigliato durante il trattamento con *vigabatrin*.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli ed usare macchinari.

Come regola generale, i pazienti con epilessia non controllata non sono autorizzati a guidare veicoli o usare macchinari potenzialmente pericolosi. Tenendo conto del fatto che è stato osservato senso di stordimento in studi clinici con il «nome commerciale», bisogna avvisare i pazienti di questa possibilità all'inizio del trattamento.

Difetti del campo visivo che possano influenzare significativamente la capacità di guidare veicoli ed usare macchinari sono stati segnalati frequentemente in associazione con il «nome commerciale». I pazienti devono essere esaminati per accertare l'eventuale presenza di difetti del campo visivo (vedere anche il paragrafo 4.4 Speciali avvertenze e speciali precauzioni per l'uso). Bisogna che i pazienti che guidano veicoli, usano macchinari od eseguono compiti pericolosi adottino una particolare attenzione.

4.8 Effetti indesiderati.

Difetti del campo visivo che andavano da lievi a gravi sono stati riferiti frequentemente in pazienti trattati con *vigabatrin*. I casi gravi sono potenzialmente invalidanti. La comparsa avviene di solito dopo mesi od anni di terapia con *vigabatrin*. I dati riuniti in pool di studi di prevalenza fanno ritenere che fino ad un terzo dei pazienti trattati con *vigabatrin* sviluppi difetti del campo visivo (vedere anche il paragrafo 4.4 Speciali avvertenze e speciali precauzioni per l'uso).

Circa il 50% dei pazienti in studi clinici controllati ha avuto effetti indesiderati durante il trattamento con *vigabatrin*. Negli adulti essi erano per la maggior parte a carico del sistema nervoso centrale, ad esempio: sedazione, stordimento, stanchezza ed alterata capacità di concentrazione. Mentre, nei bambini è frequente eccitazione od agitazione. L'incidenza di questi effetti indesiderati è generalmente più elevata all'inizio del trattamento e diminuisce con l'andar del tempo.

Come avviene con altri antiepilettici, alcuni pazienti possono avere un aumento della frequenza di convulsioni, compreso lo «status epilepticus» (stato epilettico), con *vigabatrin*. I pazienti con convulsioni miocloniche possono essere particolarmente soggetti a questo effetto. In casi rari possono verificarsi mioclono di nuova insorgenza ed esacerbazione del mioclono esistente.

Molto comuni (>1/10):

disturbi generali: sonnolenza, stanchezza;

disturbi psichiatrici (*): eccitazione ed agitazione (bambini);

disturbi oculari: difetti del campo visivo.

Comuni (>1/100, < 1/10):

disturbi generali: cefalea, aumento di peso, tremore, edema;

disturbi del sistema nervoso: vertigini, parestesia, disturbi della capacità di concentrazione e di memoria;

disturbi psichiatrici (*): agitazione, aggressività, nervosismo, irritabilità, depressione, disturbi dell'ideazione, reazione paranoide;

disturbi gastrointestinali: nausea, dolore addominale;

disturbi oculari: visione offuscata, diplopia, nistagmo.

Insoliti (>1/1.000 < 1/100):

disturbi del sistema nervoso: atassia;

disturbi psichiatrici (*): ipomanie, manie, psicosi;

disturbi cutanei: rash.

(*) Durante la terapia con *vigabatrin* sono state segnalate reazioni psichiatriche che si sono verificate in pazienti con e senza anamnesi psichiatrica ed erano di solito reversibili quando le dosi di *vigabatrin* venivano ridotte o gradualmente sospese (vedere il paragrafo 4.4 Speciali avvertenze e speciali precauzioni per l'uso). La depressione era una reazione psichiatrica frequente negli studi clinici, ma raramente ha richiesto la sospensione di *vigabatrin*.

Rari (<1/1.000):

disturbi generali: angioedema, orticaria;

disturbi del sistema nervoso: sintomi encefalopatici (**);

disturbi psichiatrici: tentativi di suicidio;

disturbi oculari: disturbi retinici (ad esempio atrofia della retina).

Molto rari (<1/10.000): disturbi oculari: neurite ottica, atrofia del nervo ottico.

I dati di laboratorio indicano che il trattamento con *vigabatrin* non determina tossicità renale od epatica. Sono state osservate riduzioni dei valori di ALT e AST, che sono considerate il risultato dell'inibizione di queste aminotransferasi da parte di *vigabatrin.* Il trattamento cronico con *vigabatrin* può essere associato ad una lieve diminuzione del livello di emoglobina che raramente raggiunge una significatività clinica.

4.9 Sovradosaggio.

Sintomi.

Sono stati riferiti casi di sovradosaggio di *vigabatrin* in cui le dosi, se riferite, comunemente erano comprese fra 7,5 e 30 g; tuttavia sono stati segnalati casi di ingestione fino a 90 g. Quasi metà dei casi implicava l'ingestione di numerosi farmaci. I sintomi più comuni, se erano riferiti, comprendevano stordimento o coma. Altri sintomi riferiti meno di frequente comprendevano: vertigini, cefalea, psicosi, depressione respiratoria od apnea, bradicardia, ipotensione, agitazione, irritabilità, confusione, comportamento anormale e disturbi della parola. Nessuno dei casi di sovradosaggio si è concluso con la morte del soggetto.

Trattamento.

Non esiste alcun antidoto specifico. Si devono impiegare le misure di sostegno consuete. Si devono prendere in considerazione alcune misure per eliminare il farmaco non assorbito. In uno studio in vitro è stato dimostrato che il carbone attivo non assorbe significativamente *vigabatrin.* L'efficacia dell'emodialisi nel trattamento del sovradosaggio di *vigabatrin* è sconosciuto. In casi isolati in pazienti con insufficienza renale trattati con dosi terapeutiche di *vigabatrin,* l'emodialisi ha ridotto del 40-60% le concentrazioni plasmatiche di *vigabatrin.*

5. Proprietà farmacologiche.

5.1 Proprietà farmacodinamiche.

Gruppo farmacoterapico: antiepilettici, codice ATC: N03AG04.

Vigabatrin è un antiepilettico con un meccanismo d'azione chiaramente definito. Il trattamento con *vigabatrin* determina un aumento della concentrazione di GABA (acido gamma-aminobutirrico), che è il principale neurotrasmettitore inibitore a livello cerebrale, perché *vigabatrin* è stato impostato razionalmente come inibitore irreversibile selettivo della GABA-transaminasi, l'enzima responsabile della scissione del GABA.

Studi clinici controllati ed a lungo termine hanno dimostrato che *vigabatrin* è un anticonvulsivante efficace se somministrato come terapia associata in pazienti con epilessia non controllata in misura soddisfacente mediante la terapia convenzionale. Questa efficacia è particolarmente marcata in pazienti con convulsioni parziali.

5.2 Proprietà farmacocinetiche.

Vigabatrin è un composto idrosolubile che viene assorbito rapidamente e completamente dal tratto gastrointestinale. La somministrazione di cibo non altera l'entità dell'assorbimento di *vigabatrin.* Il farmaco si distribuisce largamente con un volume di distribuzione apparente leggermente superiore a quello dell'acqua corporea totale. Le concentrazioni nel plasma e nel liquido cerebrospinale sono in un rapporto lineare con la dose nell'ambito di dosi raccomandate.

Non esiste una correlazione diretta fra la concentrazione plasmatica del farmaco e la sua efficacia. La durata dell'effetto del farmaco dipende dalla velocità di sintesi della GABA-transaminasi.

Vigabatrin viene eliminato dal plasma con un'emivita terminale di 5-8 ore e circa il 70% di una dose orale singola viene recuperato sotto forma di farmaco immodificato nelle urine nelle prime 24 ore dopo la dose. Non sono stati identificati metaboliti.

Vigabatrin non induce gli enzimi epatici del citocromo P450 né viene metabolizzato o legato alle proteine. Pertanto sono improbabili interazioni con i farmaci.

5.3 Dati preclinici sulla sicurezza d'impiego.

Studi sulla sicurezza del farmaco nell'animale, eseguiti nel ratto, nel topo, nel cane e nella scimmia, hanno indicato che *vigabatrin* non provoca alterazioni significative sul fegato, sul rene, sul polmone, sul cuore o sul tratto gastrointestinale.

Nel cervello, è stata osservata microvacuolizzazione in tratti della sostanza bianca di ratto, topo e cane a dosi di 30-50 mg/kg/die. Nella scimmia queste lesioni sono minime o dubbie. Questo effetto è causato da una separazione della guaina lamellare esterna di fibre mieliniche, una modificazione caratteristica dell'edema intramielinico. Sia nel ratto che nel cane l'edema intramielinico era reversibile alla sospensione del trattamento con *vigabatrin* e si osservava una regressione istologica anche continuando il trattamento. Tuttavia, nei roditori, sono state osservate modeste alterazioni residue costituite da assoni rigonfi (sferoidi eosinofili) e micro-corpi mineralizzati. Nel cane, i risultati di uno studio elettrofisiologico indicano che un edema intramielinico è associato ad un incremento della latenza del potenziale evocato somatosensoriale che è reversibile quando si sospende il farmaco.

Nell'uomo non vi sono prove della comparsa di un edema intramielinico. Test eseguiti per confermare la mancanza di un effetto avverso significativo sulla funzione neurologica comprendono: potenziali evocati, TAC, risonanza magnetica, analisi del liquido cerebrospinale e, in un piccolo numero di casi, esami neuropatologici di campioni cerebrali.

Una retinotossicità associata a *vigabatrin* è stata osservata solo in ratti albini, ma non in ratti pigmentati, cani o scimmie. Le alterazioni retiniche nei ratti albini si manifestavano sotto forma di disorganizzazione focale o multifocale dello strato nucleare esterno con spostamento dei nuclei nell'area dei coni e bastoncelli. Gli altri strati della retina non erano influenzati. Queste lesioni sono state osservate nell'80-100% degli animali alla dose di 300 mg/kg/die per os. L'aspetto istologico di queste lesioni era simile a quello riscontrato in ratti albini dopo eccessiva esposizione alla luce. Tuttavia le alterazioni retiniche possono rappresentare anche un effetto diretto indotto dal farmaco.

Esperimenti eseguiti nell'animale hanno dimostrato che *vigabatrin* non ha alcuna influenza negativa sulla fertilità o sullo sviluppo dei piccoli. Non è stata osservata alcuna teratogenicità nel ratto a dosi fino a 150 mg/kg (3 volte la dose umana) o nei conigli a dosi fino a 100 mg/kg. Tuttavia, nel coniglio si è osservato un lieve aumento dell'incidenza di palatoschisi a dosi di 150-200 mg/kg.

Studi eseguiti con *vigabatrin* non hanno rivelato alcuna evidenza di effetti mutageni o cancerogeni.

6. Informazioni farmaceutiche.

6.1 Lista degli eccipienti: da compilare a cura dell'azienda.

6.2 Incompatibilità: da compilare a cura dell'azienda.

6.3 Validità: da compilare a cura dell'azienda.

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione: da compilare a cura dell'azienda.

6.5 Natura e contenuto del contenitore e prezzo: da compilare a cura dell'azienda.

6.6 Istruzioni per l'uso e per l'impiego: da compilare a cura dell'azienda.

7. Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio: da compilare a cura dell'azienda.

8. Numero dell'autorizzazione all'immissione in commercio: da compilare a cura dell'azienda.

9. Data della prima autorizzazione/rinnovo dell'autorizzazione: da compilare a cura dell'azienda.

10. Data di (parziale) revisione del testo: da compilare a cura dell'azienda.

00A0332

(**) Rari rapporti di sintomi encefalopatici, come marcata sedazione, stupore e confusione, in associazione ad attività aspecifica ad onde lente nell'elettroencefalogramma, sono stati descritti poco dopo l'inizio del trattamento con *vigabatrin.* Queste reazioni erano pienamente reversibili dopo la riduzione della dose o la sospensione di *vigabatrin* (vedere il paragrafo 4.4 Speciali avvertenze e speciali precauzioni per l'uso).

DECRETO 27 dicembre 1999.

Modificazione degli stampati di specialità medicinali contenenti *cisapride.*

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della sanità, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanità;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco nella seduta del 22-23 settembre 1998;

Visto il parere reso dal Pharmacovigilance Working Party del CPMP - Comitato per le specialità medicinali dell'Agenzia europea per le specialità medicinali, nella seduta del 10-11 giugno 1999;

Sentito il parere della sottocommissione di farmacovigilanza della Commissione unica del farmaco reso nella riunione del 15 novembre 1999;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità medicinali a base del principio attivo *cisapride*;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo la *cisapride*, di integrare gli stampati secondo quanto indicato in allegato I che fa parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1 — che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale — dovranno essere apportate, per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

3. Gli stampati delle specialità medicinali, contenenti *cisapride*, autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno riportare anche quanto indicato in allegato I.

Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO I

4.1. *Indicazioni terapeutiche.*

Uso pediatrico: «Trattamento sintomatologico di casi accertati di reflussogastroesofageo nei bambini non rispondenti a terapia posturale e dietetica».

4.2. *Posologia e modalità di somministrazione.*

Somministrazione: «Nel trattamento dei disordini digestivi superiori il prodotto è somministrato almeno 15 minuti prima dei pasti e, ove necessario, la sera prima di coricarsi insieme ad alcune bevande ad eccezione del succo di pompelmo».

4.3. *Controindicazioni.*

Pazienti con prolungamento dell'intervallo QT acquisito, come quello associato all'uso concomitante di farmaci noti per prolungare l'intervallo QT (vedere 4.5 «Interazioni»), ipocaliemia o ipomagnesemia note, bradicardia clinicamente significativa. Sindrome congenita nota dell'allungamento del tratto QT o storia familiare di sindrome congenita dell'allungamento del tratto QT.

4.4. *Avvertenze speciali e speciali precauzioni d'uso.*

I pazienti in cui vi siano i seguenti fattori di rischio per aritmie cardiache, o in cui se ne sospetti la presenza, devono essere valutati prima della somministrazione di *cisapride* ed i benefici devono essere rapportati ai rischi potenziali:

storia di malattia cardiaca significativa (incluse aritmie ventricolari gravi, blocco atrio-ventricolare di secondo o terzo grado, insufficienza cardiaca congestizia, cardiopatia ischemica);

insufficienza renale (in particolare se in dialisi cronica);

malattia polmonare cronica ostruttiva significativa ed insufficienza respiratoria;

fattori di rischio per squilibri elettrolitici, come quelli visti nei pazienti che prendono i diuretici depletori di potassio, o in associazione con la somministrazione di insulina in situazioni acute.

In questi pazienti la *cisapride* deve essere usata solamente sotto appropriata supervisione medica.

4.5. *Interazioni con altri medicinali ed interazioni di altro tipo.*

Il pricipale processo metabolico della *cisapride* si esplica attraverso il sistema enzimatico CYP3A4.

L'uso concomitante orale o parenterale di farmaci che possono inibire significativamente questi enzimi può determinare un incremento dei livelli plasmatici di *cisapride* e può aumentare il rischio di allungamento del tratto Q-T. Pertanto l'uso di tali farmaci è controindicato come ad esempio:

antimicotici azolici quali ketoconazolo, itraconazolo, miconazolo e fluconazolo;

inibitori delle proteasi HIV - studi in vitro suggeriscono che ritonavir e indinavir sono potenti inibitori del sistema CYP3A4, mentre saquinavir è solo un debole inibitore.

Sono anche controindicati i farmaci noti per prolungare il tratto QT. Esempi includono:

alcuni antiaritmici come quelli di classe IA (quali chinidina, disopiramide e procainamide) e classe III (quali amiodarone e sotalolo);

antidepressivi triciclici (come amitriptilina);

alcuni antidepressivi tetraciclici (come maprotilina);

alcuni farmaci antipsicotici (quali fenotiazine, pimozide e sertindolo);

alcuni antistaminici (quali astemizolo e terfenadina);

bepridil;

alofrantina;

sparfloxacina.

La somministrazione contemporanea di succo di pompelmo e *cisapride* aumenta la biodisponibilità di *cisapride* e l'uso concomitante deve essere evitato.

4.8. *Effetti indesiderati.*

La maggior parte di questi pazienti aveva ricevuto molti altri farmaci inclusi prodotti inibitori del sistema CYP3A4 e/o aveva preesistenti cardiopatie o fattori di rischio per aritmie (vedere 4.5 «Interazioni» e 4.4 «Avvertenze speciali»).

5.2. *Proprietà farmacocinetiche.*

Il principale processo metabolico della *cisapride* si esplica attraverso il sistema enzimatico CYP3A4.

5.3. *Dati preclinici sulla sicurezza.*

Studi di elettrofisiologia in vivo e in vitro hanno mostrato che la *cisapride* sotto certe condizioni può prolungare la ripolarizzazione cardiaca. Questo può portare al prolungamento dell'intervallo QT.

00A0333

DECRETO 29 dicembre 1999.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Rebif» - Interferone beta 1a ricombinante. (Decreto UAC/C n. 90/1999).

Autorizzazione con procedura centralizzata europea.
Titolare A.I.C.: Ares Serono (Europe) Ltd.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto UAC/C n. 48 del 22 dicembre 1998 con il quale la specialità medicinale «Rebif» (interferone beta 1a ricombinante) è stata classificata come segue:

22 mcg (6 milioni U.I.) soluzione per uso iniettabile - 1 siringa preriempita a 1 ml - uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 034091013/E (in base 10), 10JD05 (in base 32);

classe «C»;

22 mcg (6 milioni U.I.) soluzione per uso iniettabile - 3 siringhe preriempite a 1 ml - uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 034091025/E (in base 10), 10JD0K (in base 32);

classe «C»;

22 mcg (6 milioni U.I.) soluzione per uso iniettabile - 12 siringhe preriempite a 1 ml - uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 034091037/E (in base 10), 10JD0X (in base 32);

classe «A/65»;

Visto il parere espresso in data 7/8 settembre 1999 dalla Commissione unica del farmaco concernente la modifica della nota 65 di cui all'allegato 1 al provvedimento della Commissione unica del farmaco 7 agosto 1998, concernente «Revisione delle note riportate nel provvedimento 10 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni» integrato dai provvedimenti 2 e 10 novembre 1998;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva n. 93/39 CEE che modifica le direttive numeri 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva n. 65/65 modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la decisione della Commissione europea del 29 marzo 1999 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rebif» - interferone beta 1a ricombinante, nelle confezioni di seguito riportate, inserite nel registro comunitario con i numeri:

EU/1/98/063/004 44 mcg (12 milioni U.I.) soluzione per uso iniettabile - 1 siringa preriempita a 1 ml;

EU/1/98/063/005 44 mcg (12 milioni U.I.) soluzione per uso iniettabile - 3 siringhe preriempite a 1 ml;

EU/1/98/063/006 44 mcg (12 milioni U.I.) soluzione per uso iniettabile - 12 siringhe preriempite a 1 ml;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità alla luce della modifica della nota 65 summenzionata anche per le confezioni da 44 mcg;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 30 novembre e 1° dicembre 1999 e 14/15 dicembre 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La «Nota 65» di cui all'allegato al provvedimento della Commissione unica del farmaco 7 agosto 1998, concernente «Revisione delle note riportate nel provvedimento 10 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni» integrato dai provvedimenti 2 e 10 novembre 1998 è modificata come segue:

«classe "A" limitatamente alla indicazione: sclerosi multipla relapsing-remitting (recidivante-remittente) nei pazienti con punteggio di invalidità compreso fra 1 e 5,5 all'EDSS di Kurtzke»;

principio attivo: interferone beta 1a ricombinante;

specialità: Avonex 4 flaconi liof. + 4 siringhe solv. + 8 aghi;

«Rebif» 12 sir. 22 mcg 6.000.000 U.I. - «Rebif» 12 sir. 44 mcg 12.000.000 U.I.;

principio attivo: interferone beta 1b ricombinante;

specialità medicinale Betaferon sc. 15 fl. 0,3 mg + 15 fl.;

prescrizione e dispensazione riservata ai centri autorizzati;

registro U.S.L.

«classe "A": limitatamente allindicazione: sclerosi multipla progressiva secondaria».

principio attivo: interferone beta 1b ricombinante;

specialità medicinale Betaferon sc. 15 fl. 0,3 mg + 15 fl.;

prescrizione e dispensazione riservata ai centri autorizzati;

registro U.S.L.

Art. 2.

La specialità medicinale «Rebif» (interferone beta 1a ricombinante) è classificata come segue:

22 mcg (6 milioni U.I.) soluzione per uso iniettabile - 12 siringhe preriempite a 1 ml - uso sottocutaneo;

A.I.C. 034091037/E (in base 10), 10JD0X (in base 32);

classe «A/65».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 1.480.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 1.993.300 (IVA inclusa);

44 mcg (12 milioni U.I.) soluzione per uso iniettabile - 12 siringhe preriempite a 1 ml - uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 034091064/E (in base 10), 10JD1S (in base 32);

classe «A/65».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 1.990.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 2.651.400 (IVA inclusa);

44 mcg (12 milioni U.I.) soluzione per uso iniettabile - 1 siringa preriempita a 1 ml;

A.I.C. n. 034091049/E (in base 10), 10JD19 (in base 32);

classe «C»;

44 mcg (12 milioni U.I.) soluzione per uso iniettabile - 3 siringhe preriempite a 1 ml - uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 034091052/E (in base 10), 10JD1D (in base 32);

classe «C».

La quota di mercato della confezione da 44 mcg non dovrà essere superiore al 17% del numero dei pezzi della specialità venduti.

Tale accordo ha la validità di due anni.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita e di consumo.

Art. 4.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sarà notificato alla ditta titolare dell'autorizzazione.

Roma, 29 dicembre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

00A0428

DECRETO 29 dicembre 1999.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Optruma» - cloridrato di ralossifene. (Decreto UAC/C n. 93/1999).

Autorizzazione con procedura centralizzata europea ed inserimento nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/98/074/001 - «Optruma» - 60 mg, compresse laccate, confezioni blister 14 compresse - uso orale;

EU/1/98/074/002 - «Optruma» - 60 mg, compresse laccate, confezioni blister 28 compresse - uso orale;

EU/1/98/074/003 - «Optruma» - 60 mg, compresse laccate, confezioni blister 84 compresse - uso orale;

EU/1/98/074/004 - «Optruma» - 60 mg, compresse laccate, flaconi di vetro 100 compresse - uso orale.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Nederland B.V. - Krijtwal 17-23 - 3432 ZT, Nieuwegein - Olanda.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea C(1998) 2459 del 5 agosto 1998 e successive modifiche recanti l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Optruma» - cloridrato di ralossifene;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva n. 93/39 CEE che modifica le direttive numeri 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva n. 65/65 modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *H),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione in classe «A» della confezione da 14 compresse e da 28 compresse e in classe «C» per le rimanenti confezioni;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 14/15 dicembre 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Optruma» - cloridrato di ralossifene, debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale «Optruma» - cloridrato di ralossifene, nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

«Optruma» 60 mg, compresse laccate - confezioni blister da 14 compresse uso orale, A.I.C. n. 034154017/E (in base 10) - 10L9K1 (in base 32);

«Optruma» 60 mg, compresse laccate - confezioni blister da 28 compresse uso orale, A.I.C. n. 034154029/E (in base 10) - 10L9KF (in base 32);

«Optruma» 60 mg, compresse laccate - confezioni blister da 84 compresse uso orale, A.I.C. n. 034154031/E (in base 10) - 10L9KH (in base 32);

«Optruma» 60 mg, compresse laccate - confezioni blister da 100 compresse uso orale, A.I.C. n. 034154043/E (in base 10) - 10L9KV (in base 32).

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Nederland B.V. - Krijtwal 17-23 - 3432 ZT, Nieuwegein - Olanda.

Art. 2.

La specialità medicinale «Optruma» - cloridrato di ralossifene, è classificata come segue:

«Optruma» 60 mg, compresse laccate, confezioni blister 14 compresse uso orale;

A.I.C. n. 034154017/E (in base 10) - 10L9K1 (in base 32);

classe «A/79» - Registro U.S.L.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 23.812 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 39.300 (IVA inclusa);

«Optruma» 60 mg, compresse laccate, confezioni blister 28 compresse uso orale;

A.I.C. n. 034154029/E (in base 10) - 10L9KF (in base 32);

classe «A/79» - Registro U.S.L.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 45.988 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 75.900 (IVA inclusa).

Le altre confezioni sono classificate in classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare dell'autorizzazione.

Roma, 29 dicembre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

00A0369

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Co.Vi.Ba. - Coop. a r.l.», in Genzano di Lucania, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti l'ispezione straordinaria del 25 febbraio 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Potenza nei confronti della societa cooperativa «Co.Vi.Ba. - Coop. a r.l.», con sede in Genzano di Lucania (Potenza);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero per le politiche agricole;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni dell'U.N.C.I di Roma, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Co.Vi.Ba. - Coop. a r.l.», con sede in Genzano di Lucania (Potenza), costituita in data 22 marzo 1980 con atto a rogito del notaio dott. Antonio Polosa di Pescopagano (Potenza), omologato dal tribunale di Potenza con decreto 2 maggio 1980, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Vincenzo Santangelo, con residenza in Potenza, vico Primo Portasalsa n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

00A0402

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 38, comma 2, dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943 del 30 settembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici ed in particolare l'art. 4, comma 2;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto l'art. 17, commi 95 e 98, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1997, con il quale è stato adottato il «Regolamento recante norme in materia di accessi e di connesse attività di orientamento»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998 relativo ai «Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 3 luglio 1998;

Vista la nota di indirizzo del M.U.R.S.T. n. 1/1998 del 16 giugno 1998;

Vista la delibera del comitato regionale per il coordinamento universitario della regione Friuli-Venezia Giulia di data 21 aprile 1998, concernente la costituzione, mediante stipulazione di apposita convenzione, di un consorzio interuniversitario con il compito di coordinare le attività delle facoltà di scienze della formazione degli Atenei di Udine e Trieste, per l'organizzazione e la gestione della scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti delle scuole secondarie;

Preso atto che il suddetto consorzio è stato formalmente costituito in data 19 giugno 1998;

Preso atto che il comitato regionale di coordinamento universitario della regione Friuli-Venezia Giulia in data 10 luglio 1998 ha espresso parere favorevole all'istituzione presso l'Università degli studi di Trieste della scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria;

Vista la relazione del nucleo di valutazione interno all'Università di Trieste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *b)*;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 28 ottobre 1999.

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 570 vengono inseriti i seguenti articoli con scorrimento della numerazione.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI DI SCUOLA SECONDARIA

Art. 571 *(Finalità della scuola e obiettivo formativo).* — La scuola ha lo scopo di assicurare una formazione culturale e professionale adeguata nell'ambito delle scienze dell'educazione, degli aspetti trasversali della funzione docente e dei contenuti formativi degli indirizzi.

Costituisce obiettivo formativo della scuola il seguente insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante, che possono essere integrati e specificati negli ordinamenti didattici:

1) possedere adeguate conoscenze nell'ambito dei settori disciplinati di propria competenza, anche in riferimento agli aspetti storici ed epistemologici;

2) ascoltare, osservare, comprendere gli allievi durante lo svolgimento delle attività formative, assumendo consapevolmente e collegialmente i loro bisogni formativi e psicosociali al fine di promuovere la costruzione dell'identità personale, femminile e maschile, insieme all'autoorientamento;

3) esercitare le proprie funzioni in stretta collaborazione con i colleghi, le famiglie, le autorità scolastiche, le agenzie formative, produttive e rappresentative del territorio;

4) inquadrare, con mentalità aperta alla critica e all'interazione culturale, le proprie competenze disciplinari nei diversi contesti educativi;

5) continuare a sviluppare e approfondire le proprie competenze professionali, con permanente attenzione alle nuove acquisizioni scientifiche;

6) rendere significative, sistematiche, complesse, e motivanti le attività didattiche attraverso una progettazione curricolare flessibile che includa decisioni rispetto a obiettivi, aree di conoscenza, metodi didattici;

7) rendere gli allievi partecipi del dominio di conoscenze e di esperienze in cui operano, in modo adeguato alla progressione scolastica, alla specificità dei contenuti, alla interrelazione contenuti-metodi, come pure all'integrazione con altre aree formative;

8) organizzare il tempo, lo spazio, i materiali, anche multimediali, le tecnologie didattiche per fare della scuola un ambiente per l'apprendimento di ciascuno e di tutti;

9) gestire la comunicazione con gli allievi e l'interazione tra loro come strumenti essenziali per la costruzione di atteggiamenti, abilità, esperienze, conoscenze e per l'arricchimento del piacere di esprimersi e di apprendere e della fiducia nel poter acquisire nuove conoscenze;

10) promuovere l'innovazione nella scuola, anche in collaborazione con altre scuole e con il mondo del lavoro;

11) verificare e valutare, anche attraverso gli strumenti docimologici più aggiornati, le attività di insegnamento-apprendimento e l'attività complessiva della scuola;

12) assumere il proprio ruolo sociale nel quadro dell'autonomia della scuola, nella consapevolezza dei doveri e dei diritti dell'insegnante e delle relative problematiche organizzative e con attenzione alla realtà civile e culturale (italiana ed europea) in cui essa opera, alle necessarie aperture interetniche nonché alle specifiche problematiche dell'insegnamento ad allievi di cultura, lingua, nazionalità non italiana.

La scuola è struttura didattica dell'università, cui contribuiscono le facoltà e i dipartimenti interessati per la parte di propria competenza. L'Università, o le università convenzionate, tenuto conto dell'eventuale presenza di strutture interdisciplinari finalizzate alla ricerca didattica, garantiscono con la collaborazione delle facoltà interessate, il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento.

Art. 572 *(Ammissione)*. — L'iscrizione alla scuola è condizionata dal numero programmato degli accessi stabilito dalla disciplina annualmente comunicata dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Costituiscono titolo di ammissione ad ognuno degli indirizzi attivati le lauree che danno accesso ad una delle classi di abilitazione comprese negli indirizzi, con le specificazioni relative al curricolo ed agli esami sostenuti previste per l'accesso stesso dalla normativa emanata in materia dal Ministero della pubblica istruzione; e, per le classi corrispondenti: i diplomi conseguiti presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF: i titoli universitari conseguiti in un paese dell'Unione europea che diano accesso, nel paese stesso, alle attività di formazione insegnanti per l'area disciplinare corrispondente.

Art. 573 *(Durata e articolazione del corso degli studi)*. — La scuola ha la durata di due anni, per un totale di 1000 ore e di 100 crediti. Essa si articola in indirizzi, comprensivi di una pluralità di classi di abilitazione e disciplinati nel regolamento didattico di Ateneo sulla base dei criteri previsti dal decreto ministeriale 26 maggio 1998. Le classi di abilitazione comprese in ciascun indirizzo sono determinate con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il raccordo tra indirizzi e classi di abilitazione ha valore sull'intero territorio nazionale per consentire un opportuno riferimento nel titolo di abilitazione. Il regolamento didattico di struttura potrà accorpare alcuni tra gli indirizzi indicati, particolarmente nei casi in cui la medesima laurea consenta l'acquisizione di abilitazioni che nel prospetto sono collocate in indirizzi distinti.

Il laureato che può avere accesso a diverse abilitazioni deve poter trovare, il più possibile, nel medesimo indirizzo le abilitazioni stesse, in modo da rendere più agevole, da parte del consiglio della scuola, dei piani di studio articolati in funzione del complesso delle abilitazioni da conseguire.

La presenza di più curricoli di abilitazione in uno stesso indirizzo non significa che essi debbano essere pressoché identici. L'impostazione di indirizzi «larghi» comporta una loro forte articolazione interna: piani di studio che conducono ad abilitazioni molto differenti potranno avere due soli insegnamenti comuni (eccezionalmente, anche uno solo), all'interno dell'indirizzo.

Gli insegnamenti delle scienze dell'educazione, invece, saranno comuni ai diversi indirizzi, ma potranno differenziarsi anche all'interno di uno stesso indirizzo, quando esso conglobi classi della scuola secondaria superiore e classi di scuola media.

Nella scuola non possono essere attivati meno di due indirizzi. All'interno degli indirizzi attivati, non è necessario offrire necessariamente, tutti gli anni, tutti i diversi filoni di abilitazione, soprattutto nei casi in cui la disponibilità dei relativi posti di insegnamento nel sistema scolastico sia molto esigua.

È prevista la possibilità di piani di studio «a cavallo» tra due indirizzi, sia perché determinate classi, collocate in un indirizzo, possono usufruire di insegnamenti collocati in un altro, sia perchè esistono classi che per loro natura devono essere previste come attivabili all'interno di più di un indirizzo.

Le attività didattiche e le procedure di verifica e di valutazione del rendimento sono programmate collegialmente dalle competenti strutture didattiche e sono condotte dai docenti in maniera coordinata, promuovendo altresì la partecipazione degli allievi, al fine di rendere le metodologie impiegate coerenti con l'obiettivo formativo.

L'ordinamento didattico individua, quali contenuti minimi qualificanti necessari al conseguimento dell'obiettivo formativo già indicato, attività didattiche e relativi crediti afferenti alle seguenti aree e relativi settori scientifico-disciplinari:

area 1: formazione per la funzione docente. Comprende attività didattiche finalizzate all'acquisizione

delle necessarie attitudini e competenze nelle scienze dell'educazione e in altri aspetti trasversali della funzione docente;

area 2: contenuti formativi degli indirizzi. Comprende attività didattiche finalizzate all'acquisizione di attitudini e competenze relative alle metodologie didattiche delle corrispondenti discipline, con specifica attenzione alla logica, alla genesi, allo sviluppo storico, alle implicazioni epistemologiche, al significato pratico e alla funzione sociale di ciascun sapere;

area 3: laboratorio, con specifico riferimento ai contenuti formativi degli indirizzi;

area 4: tirocinio.

Almeno il 20% delle ore e dei crediti è assegnato ad attività didattiche relative all'area 1, ed almeno il 20% delle ore e dei crediti è assegnato ad attività didattiche di cui all'area 2. Ai laboratori è assegnato almeno il 20% dei crediti relativi alla scuola, ed ai tirocini almeno il 25%. Il laboratorio ed il tirocinio iniziano sin dal primo anno del corso.

Nell'ambito degli insegnamenti indicati nelle aree 1 e 2 deve essere prevista un'offerta più ampia degli obblighi previsti per lo specializzando, onde consentirgli alcune scelte opzionali.

Art. 574 *(Piani di studio e contenuti)*. — Il consiglio della scuola approva per ogni studente il piano di studio individuale sulla base dei seguenti criteri:

valuta il percorso formativo compiuto nell'università o in una delle istituzioni già indicate nei titoli di ammissione alla scuola, riconoscendo crediti corrispondenti a non più di due semestri; entro il medesimo limite complessivo, a eventuali esperienze di insegnamento compiute può essere attribuito un credito sostitutivo di parte degli obblighi di tirocinio, nella misura massima della metà degli obblighi stessi;

definisce un curricolo integrato, eventualmente prolungato di uno o due semestri, per l'allievo che intenda conseguire contemporaneamente una pluralità di abilitazioni;

prevede, in aggiunta alle attività della scuola, una formazione ulteriore da acquisire nelle facoltà competenti, nei casi in cui il precedente curricolo risulti carente in discipline rilevanti per l'abilitazione da conseguire e per la partecipazione ai relativi concorsi;

disciplina lo svolgimento del tirocinio in istituti scolastici di diversa tipologia.

Piani di studio di un solo semestre possono essere approvati a favore di chi, già abilitato, aspiri ad una diversa abilitazione ovvero di chi sia in possesso, oltre che della laurea prevista per l'abilitazione, anche di quella in scienze della formazione primaria.

Sono previste specifiche attività didattiche aggiuntive per un totale complessivo di almeno 400 ore per allievi che, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 104/1992, richiedano di acquisire i contenuti formativi necessari perché il diploma di specializzazione abiliti all'attività didattica di sostegno. Almeno 100 di tali ore saranno destinate ad attività di tirocinio. Per tali corsi aggiuntivi sono previsti 60 crediti. Chi ha già conseguito il diploma nella scuola può integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con uno o due semestri aggiuntivi. La preparazione specialistica, necessaria in relazione a particolari handicap sensoriali, dovrà essere completata, con riferimento alle specifiche situazioni, in sede di formazione in servizio.

Per la formazione degli insegnanti delle scuole in lingua slovena, l'Università approva i necessari regolamenti didattici, adattandoli alle particolari situazioni linguistiche. Fermo restando il conferimento del titolo da parte di una università italiana, è previsto lo svolgimento di parte del percorso formativo presso le Università della Repubblica di Slovenia, anche sulla base di convenzioni di cui all'art. 17, comma 98, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Ai fini del conseguimento degli specifici obiettivi didattici formativi indicati, il ricorso alla mutuazione degli insegnamenti attivati presso altri corsi di laurea o scuole di specializzazione è consentito, con delibera motivata dalla struttura didattica, per non più di un quarto degli insegnamenti attivati nella scuola.

Per le finalità della scuola l'Università attiva opportune forme di collaborazione con gli enti locali e può stipulare convenzioni con enti di ricerca e le loro strutture scientifiche, nonché con accademie di belle arti, conservatori, istituti musicali pareggiati, ISEF e istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione di attività di laboratorio e tirocinio.

Art. 575 *(Diploma)*. — L'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le classi corrispondenti alle aree disciplinari cui si riferiscono i diplomi di laurea di cui sono titolari gli specializzandi. Il diploma di specializzazione conseguito costituisce titolo di ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

L'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione comprende la discussione di una relazione scritta relativa ad attività svolte nel tirocinio e nel laboratorio didattico.

Con apposito regolamento didattico saranno disciplinati gli indirizzi, le attività didattiche e gli adempimenti degli studenti e verrà stabilita la ripartizione dei crediti tra le attività del corso. Nell'organizzazione delle attività si terrà conto, al fine dei necessari raccordi, dei momenti formativi previsti quali formazione in servizio degli insegnanti.

Art. 576 *(Attività di insegnamento)*. — Elenco degli indirizzi previsti dai criteri generali del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, secondo la normativa vigente:

Scienze naturali:

12/A Chimica agraria;

13/A Chimica e tecnologie chimiche;

54/A Mineralogia e geologia;

57/A Scienza degli alimenti;

59/A Scienze matematiche, chimiche fisiche e naturali nella scuola media;

60/A Zootecnica e scienze della produzione animale.

Fisico-informatico-matematica:

34/A Elettronica;

38/A Fisica;

42/A Informatica;

47/A Matematica;

48/A Matematica applicata;

49/A Matematica e fisica;

59/A Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media.

Scienze umane:

36/A Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione;

37/A Filosofia e storia.

Linguistico-letterario:

39/A Geografia;

43/A Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media;

44/A Linguaggio per la cinematografia e la televisione;

50/A Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

51/A Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale;

52/A Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico;

61/A Storia dell'arte.

Lingue straniere:

45/A Lingua straniera;

46/A Lingue e civiltà straniere.

Economico-giuridico:

17/A Discipline economico-aziendali;

19/A Discipline giuridiche ed economiche.

Arte e disegno:

3/A Arte del disegno animato;

4/A Arte del tessuto, della moda e del costume;

5/A Arte del vetro;

6/A Arte della ceramica;

7/A Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria;

8/A Arte della grafica e dell'incisione;

9/A Arte della stampa e del restauro del libro;

10/A Arte dei metalli e dell'oreficeria;

18/A Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica;

21/A Discipline pittoriche;

22/A Discipline plastiche;

24/A Disegno e storia del costume;

25/A Disegno e storia del costume;

27/A Disegno tecnico ed artistico;

28/A Educazione artistica;

61/A Storia dell'arte;

65/A Tecnica fotografica.

Musica e spettacolo:

31/A Educazione musicale negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado;

32/A Educazione musicale nella scuola media;

62/A Tecnica della registrazione del suono;

63/A Tecnica della ripresa cinematografica e televisiva;

63/A Tecnica ed organizzazione della produzione cinematografica e televisiva;

Sanitario e della prevenzione:

2/A Anatomia, fisiopatologia oculare e laboratorio di misure oftalmiche;

40/A Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell'apparato masticatorio;

41/A Igiene mentale e psichiatria infantile.

Tecnologico:

1/A Aerotecnica e costruzioni aeronautiche;

11/A Arte mineraria;

14/A Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni;

15/A Costruzioni navali e teoria della nave;

16/A Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico;

20/A Discipline meccaniche e tecnologia;

23/A Disegno e modellazione odontotecnica;

33/A Educazione tecnica nella scuola media;

34/A Elettronica;

35/A Elettrotecnica ed applicazioni;

42/A Informatica;

53/A Meteorologia aeronautica ed esercitazioni;

55/A Navigazione aerea ed esercitazioni;

56/A Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali;

58/A Scienze e meccanica agraria e tecniche di gestione aziendale, fitopatologia ed entomologia agraria;

62/A Tecnica della registrazione del suono;

65/A Tecnica fotografica;

66/A Tecnologia ceramica;

67/A Tecnologia fotografica, cinematografica e televisiva;

68/A Tecnologie dell'abbigliamento;

69/A Tecnologie grafiche ed impianti grafici;

70/A Tecnologie tessili;

71/A Tecnologia e disegno;

72/A Topografia generale, costruzioni rurali e disegno.

Scienze motorie:

29/A Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado;

30/A Educazione fisica nella scuola media.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 29 ottobre 1999

Il rettore: DELCARO

00A0409

CIRCOLARI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

CIRCOLARE 25 novembre 1999, n. **1.**

Disposizioni relative agli equipaggi delle navi che effettuano servizi di cabotaggio marittimo.

Il regolamento CEE n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 (allegato 1) ha previsto la liberalizzazione di tutti i servizi di cabotaggio marittimo tra porti nazionali, compresi quelli di collegamento con le isole, e l'ammissione a tali servizi delle navi battenti bandiera degli Stati comunitari, alle condizioni da esso indicate.

In particolare, l'art. 3, comma 2, del predetto regolamento stabilisce che alle navi che effettuano servizi di collegamento marittimo con e tra le isole si applicano, per tutte le questioni relative agli equipaggi, «le condizioni dello Stato ospitante» (vale a dire, dello Stato in cui la nave effettua il servizio).

Resta comunque ferma, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del regolamento, l'applicabilità della normativa dello Stato ospitante, per tutte le questioni relative agli equipaggi, alle navi di stazza lorda fino a 650 tonnellate, per i servizi di cabotaggio continentale e di crociera.

Si rende noto che per condizioni dello Stato ospitante debbono intendersi quelle in vigore per le navi con bandiera italiana, così come specificato nell'allegato 2 della presente circolare. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 1999, nei casi sopramenzionati gli equipaggi devono conformarsi alle disposizioni in esso previste.

Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del sopracitato regolamento comunitario, si applica invece la normativa in materia di equipaggi prevista dallo Stato di bandiera alle navi di stazza lorda superiore a 650 tonnellate, impegnate in servizi di cabotaggio continentale o di crociera, e alle navi da carico (sempre eccedenti 650 tonnellate di stazza lorda), impegnate in servizi di trasporto con le isole e tra le isole qualora, in quest'ultima fattispecie, i viaggi in questione seguano o precedano viaggi in provenienza da o diretti verso altri Stati.

Il comando della nave che intende operare in una delle fattispecie sopra esposte presenterà all'autorità marittima, anche tramite il proprio agente raccomandatario, la nota informativa di cui all'art. 179 del codice della navigazione (integrata secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 25 novembre 1999), comprensiva della dichiarazione attestante la conformità alle condizioni riportate nell'allegato 2, unitamente alla documentazione di supporto.

Qualora una nave svolga un servizio di linea, l'autorità marittima può esonerare il comandante dal produrre, in occasione di ogni corsa, la dichiarazione e la documentazione informativa. Per servizio di linea si intende una serie di traversate effettuate in modo da assicurare il traffico fra i medesimi porti in base ad un orario pubblicato oppure con traversate tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente.

L'autorità marittima provvede all'immediato inoltro di copia della dichiarazione e della documentazione informativa trasmesse, anche attraverso l'ausilio di mezzi telematici, al Ministero dei trasporti e della navigazione, Dipartimento della navigazione marittima ed interna, unità di gestione del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.

Il Dipartimento della navigazione marittima e interna, unità di gestione del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, si avvarrà, per i controlli susseguenti l'entrata in servizio della nave, delle autorità marittime dei porti interessati dall'impiego programmato della nave rientrante nell'ambito di applicazione della presente circolare.

La presente circolare, per la quale si è conclusa positivamente la procedura di cui all'art. 9 del citato regolamento CEE 3577/92, sostituisce la circolare n. 0650/U.l. del 29 dicembre 1998 che è conseguentemente ritirata.

Il Ministro: TREU

Registrata alla Corte dei conti il 14 dicembre 1999
Registro n. 3 Trasporti e navigazione, foglio n. 67

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO (CEE) N. 3577/92 DEL CONSIGLIO
del 7 dicembre 1992
concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta modificata della Commissione ([1]),

visti i pareri del Parlemento europeo ([2]),

visto il parere del Comitato economico e sociale ([3]),

considerando che, il 12 giugno 1992, il Parlamento europeo ha adottato la risoluzione sulla liberalizzazione del cabotaggio marittimo e sulle sue conseguenze economiche e sociali;

considerando che, secondo l'articolo 61 del trattato, la libera prestazione dei servizi in materia di trasporti marittimi è regolata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti;

considerando che è necessario abolire le restrizioni alla libera prestazione di servizi tra Stati membri nel settore dei trasporti marittimi per poter realizzare il mercato interno; che il mercato interno comporta una spazio nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che pertanto il principio della libera prestazione dei servizi va applicato ai trasporti marittimi fra Stati membri;

considerando che beneficiari di tale libertà dovrebbero essere gli armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro e battenti bandiera del medesimo Stato membro, a prescindere dal fatto che abbia una fascia costiera;

considerando che tale libertà sarà estesa alle navi iscritte anche nel registro EUROS, non appena quest'ultimo sarà stato approvato;

considerando che, al fine di evitare distorsioni di concorrenza, gli armatori comunitari che esercitano la libera prestazione dei servizi di cabotaggio dovrebbero soddisfare tutti i requisiti necessari per effettuare il cabotaggio nello Stato membro in cui le loro navi sono registrate; che gli armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro e non hanno il diritto di effettuare il cabotaggio in tale Stato dovrebbero comunque beneficiare del presente regolamento durante un periodo transitorio;

considerando che l'attuazione di questa libertà dovrebbe essere graduale e non necessariamente applicata in modo uniforme per tutti i servizi interessati, tenuto conto della natura di alcuni servizi specifici e dei notevoli sforzi che talune economie della Comunità, in cui si rilevano disparità di sviluppo, dovranno compiere;

considerando che l'istituzione di pubblici servizi che comportano determinati diritti ed obblighi per gli armatori interessati può essere giustificata per garantire adeguati servizi di trasporto regolari verso, da e tra le isole, sempreché non si effettuino discriminazioni basate sulla cittadinanza o sulla residenza;

considerando che dovrebbero essere adottate disposizioni in modo che sia possibile prendere misure di salvaguardia per quanto riguarda i mercati dei trasporti marittimi colpiti da gravi perturbazioni o in caso di emergenza; che a tale scopo dovrebbero essere istituite le opportune procedure decisionali;

considerando che, vista la necessità di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e nella prospettiva di eventuali adattamenti alla luce dell'esperienza, la Commissione dovrebbe presentare una relazione sull'attuazione sull'attuazione del presente regolamento nonché ulteriori proposte, eventualmente necessarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 la libera prestazione di servizi di trasporto marittimo in uno Stato membro (cabotaggio marittimo) è applicabile agli armatori comunitari che impiegano navi che sono registrate in uno Stato membro e che battono bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti necessari per l'ammissione al cabotaggio in detto Stato membro, incluse le navi iscritte nel registro EUROS, non appena quest'ultimo sarà stato approvato dal Consiglio.

2. Mediante deroga, la disposizione di cui al paragrafo 1 secondo cui le navi debbono soddisfare tutti i requisiti necessari per l'ammissione al cabotaggio nello Stato membro in cui sono registrate in quel momento è temporaneamente sospesa fino al 31 dicembre 1996.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento:

1) per «servizi di trasporto marittimo in uno Stato membro (cabotaggio marittimo)» si intendono i servizi normalmente assicurati dietro compenso e comprendenti in particolare:

([1]) GU n. C 73 del 19. 3. 1991, pag. 27.
([2]) GU n. C 295 del 26. 11. 1990, pag. 687 e parere reso il 20 novembre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
([3]) GU n. C 56 del 7. 3. 1990, pag. 70.

a) cabotaggio continentale: il trasporto via mare di passeggeri o merci fra i porti situati sul continente o sul territorio principale di un solo e medesimo Stato membro senza scali su isole;

b) servizi di approvvigionamento « off-shore »: il trasporto via mare di passeggeri o merci fra i porti di uno Stato membro nonché le attrezzature o strutture situate sulla piattaforma continentale di tale Stato membro;

c) cabotaggio con le isole: il trasporto via mare di passeggeri o merci fra:

— porti situati sul continente e su una o più isole di un solo e medesimo Stato membro;

— porti situati sulle isole di un solo e medesimo Stato membro.

Ceuta e Melilla sono trattati nello stesso modo dei porti situati su un'isola;

2) si intendono per « armatori comunitari »:

a) i cittadini di uno Stato membro che sono stabiliti in uno Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo e che svolgono attività di navigazione;

b) le compagnie di navigazione che sono stabilite conformemente alla legislazione di uno Stato membro ed il cui centro d'attività principale è situato ed il cui controllo effettivo è esercitato in uno Stato membro;

oppure

c) i cittadini di uno Stato membro stabiliti fuori della Comunità o le compagnie di navigazione stabilite fuori della Comunità e controllate da cittadini di uno Stato membro se le loro navi sono registrate in uno Stato membro e battono bandiera del medesimo Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo;

3) per « contratto di servizio pubblico » s'intende un contratto concluso fra le autorità comeptenti di uno Stato membro e un armatore comunitario allo scopo di fornire alla collettività servizi di trasporto sufficienti.

In particolare il contratto di servizio pubblico può comprendere:

— servizi di trasporto conformi a determinate norme di continuità, regolarità, capacità e qualità;

— servizi di trasporto complementari;

— servizi di trasporto a determinate tariffe e condizioni, in particolare per talune categorie di passeggeri o per taluni percorsi;

— adeguamenti dei servizi alle reali esigenze;

4) per « obblighi di servizio pubblico » si intendono gli obblighi che l'armatore comunitario, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni;

5) per « grave perturbazione del mercato interno dei trasporti » si intende il manifestarsi sul mercato di problemi, specifici di tale mercato,

— tali da provocare un'eccedenza grave, suscettibile di persistere, dell'offerta rispetto alla domanda,

— dovuti alle attività di cabotaggio marittimo, o aggravati da tali attività e

— comportanti una seria minaccia per l'equilibrio finanziario e la sussistenza di un numero elevato di armatori comunitari,

sempre che le previsioni a breve e medio termine sul mercato considerato non indichino miglioramenti sostanziali e durevoli.

Articolo 3

1. Per le navi che effettuano cabotaggio continentale e per le navi da crociera, tutte le questioni relative all'equipaggio sono di competenza dello Stato in cui la nave è registrata (Stato di bandiera), eccetto per le navi di meno di 650 tonnellate lorde, alle quali possono applicarsi le condizioni dello Stato ospitante.

2. Per le navi che effettuano il cabotaggio con le isole, tutte le questioni relative all'equipaggio sono di competenza dello Stato in cui la nave effettua un servizio di trasporto marittimo (Stato ospitante).

3. Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 1999, per le navi da carico di oltre 650 tonnellate lorde che effettuano il cabotaggio con le isole, quando il viaggio in questione segue o precede un viaggio in provenienza da o diretto verso un altro Stato, tutte le questioni relative all'equipaggio sono di competenza dello Stato in cui la nave è registrata (Stato di bandiera).

4. La Commissione effettua un esame approfondito delle ripercussioni economiche e sociali della liberalizzazione del cabotaggio con le isole e presenta una relazione al Consiglio entro e non oltre il 1° gennaio 1997.

Sulla base di tale relazione la Commissione sottopone una proposta al Consiglio, la quale può comprendere modifiche delle disposizioni relative alla cittadinanza dell'equipaggio previste ai paragrafi 2 e 3, di modo che il sistema definitivo venga approvato dal Consiglio in tempo utile, anteriormente al 1° gennaio 1999.

Articolo 4

1. Uno Stato membro può concludere contratti di servizio pubblico, o imporre obblighi di servizio pubblico come condizione per la fornitura di servizi di cabotaggio, alle compagnie di navigazione che partecipano ai servizi regolari da, tra e verso le isole.

Uno Stato membro, se conclude contratti di servizio pubblico o impone obblighi di servizio pubblico, lo fa su base non discriminatoria per tutti gli armatori comunitari.

2. Nell'imporre obblighi di servizio pubblico gli Stati membri si limitano alle esigenze relative ai porti che devono essere serviti, alla regolarità, alla continuità, alla frequenza, alla capacità di fornitura del servizio, alle tariffe richieste ed all'equipaggio della nave.

Qualsiasi compenso dovuto per obblighi di servizio pubblico, se previsto, deve essere reso disponibile a tutti gli armatori comunitari.

3. I contratti di servizio pubblico esistenti rimangono in vigore fino alle rispettive date di scadenza.

Articolo 5

1. In caso di grave perturbazione del mercato interno dei trasporti dovuta alla liberalizzazione del cabotaggio, uno Stato membro può chiedere alla Commissione che adotti misure di salvaguardia.

La Commissione, dopo aver consultato gli altri Stati membri, decide se del caso in merito alle misure di salvaguardia necessarie, entro trenta giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della pertinente richiesta dello Stato membro. Queste misure possono comprendere l'esclusione temporanea della zona in questione dal campo d'applicazione del presente regolamento, per un periodo non superiore a dodici mesi.

La Commissione comunica al Consiglio e agli Stati membri qualsiasi decisione relativa alle misure di salvaguardia.

Se, trascorsi trenta giorni lavorativi, la Commissione non ha adottato nessuna decisione al riguardo, lo Stato membro interessato ha il diritto di applicare le misure richieste finché la Commissione non abbia preso una decisione.

Tuttavia, in caso di emergenza, gli Stati membri possono adottare unilateralmente le misure provvisorie appropriate, che possono rimanere in vigore per un periodo non superiore a tre mesi. In tal caso essi ne informano senza indugio la Commissione. La Commissione può abrogare dette misure o confermarle con o senza modifiche finché non abbia preso una decisione definitiva conformemente al secondo comma.

2. La Commissione può altresì adottare misure di salvaguardia di propria iniziativa, previa consultazione degli Stati membri.

Articolo 6

1. Mediante deroga sono temporaneamente esentati dall'applicazione del presente regolamento i seguenti servizi di trasporto marittimo nel Mediterraneo e lungo la costa della Spagna, del Portogallo e della Francia:

— servizi di crociera, sino al 1° gennaio 1995;

— trasporto di merci strategiche (petrolio e prodotti petroliferi, nonché acqua potabile), sino al 1° gennaio 1997;

— servizi con navi di meno di 650 tonnellate lorde, sino al 1° gennaio 1998;

— servizi regolari di passeggeri e di traghetto, sino al 1° gennaio 1999.

2. Mediante deroga sono temporaneamente esentati dall'applicazione del presente regolamento sino al 1° gennaio 1999 i servizi di cabotaggio tra le isole nel Mediterraneo e il cabotaggio per quanto riguarda gli arcipelaghi delle Canarie, delle Azzorre e di Madera, nonché Ceuta e Melilla, le isole francesi lungo la costa atlantica e i dipartimenti francesi d'oltremare.

3. Per motivi di coesione socioeconomica la deroga di cui al paragrafo 2 è prorogata per la Grecia fino al 1° gennaio 2004 per i servizi regolari di passeggeri e di traghetto e per quelli effettuati con navi di meno di 650 tonnellate lorde.

Articolo 7

Alle materie disciplinate dal presente regolamento si applica l'articolo 62 del trattato.

Articolo 8

Salve le disposizioni del trattato relative al diritto di stabilimento e fatto salvo il presente regolamento, le persone che prestino servizi di trasporto marittimo possono a tale fine esercitare temporaneamente la loro attività nello Stato membro in cui è prestato il servizio, alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini.

Articolo 9

Prima di adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in attuazione del presente regolamento, gli Stati membri consultano la Commissione. Essi comunicano a quest'ultima le disposizioni adottate.

Articolo 10

Anteriormente al 1° gennaio 1995, e in seguito ogni due anni, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento nonché, se del caso, le proposte necessarie.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 1992

Per il Consiglio
Il Presidente
J. MACGREGOR

ALLEGATO 2

CONDIZIONI DELLO STATO OSPITANTE

Le seguenti disposizioni stabiliscono le condizioni dello Stato ospitante, per quanto attiene agli equipaggi delle navi che effettuano il cabotaggio con le isole, ne casi previsti dall'art. 3, commi 2 e 3, del regolamento n. 3577(CEE) del Consiglio, concernente l'applicazione dei principi della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo). Dette disposizioni si applicano, altresì, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato regolamento 3577/92, alle navi che effettuano cabotaggio continentale e alle navi da crociera, sempreché tali navi siano inferiori alle 650 tonnellate lorde.

1. *Nazionalità dell'equipaggio.*
Tutti i membri dell'equipaggio devono essere di nazionalità comunitaria. (1)

2. *Obbligo di contratto di lavoro scritto per ciascun membro dell'equipaggio.*
L'imbarco di ciascun marittimo deve risultare da un contratto scritto (2), firmato dalle due parti identificate nominativamente, nel quale devono essere indicate le clausole relative alla durata dell'imbarco, agli elementi costitutivi del salario, alle ferie retribuite, all'orario di lavoro.

3. *Determinazione degli effettivi.*
Ai fini della sicurezza della navigazione, la tabella di armamento deve essere conforme alle prescrizioni della convenzione Solas. Per le navi che non rientrano nell'ambito di applicazione della predetta convenzione la tabella di armamento deve essere conforme a quella prevista per una nave similare di bandiera italiana impiegata per un servizio simile sulla medesima direttrice di traffico.

4. *Livello minimo di formazione dell'equipaggio.*

4.1 *Qualifiche professionali.*
I marittimi imbarcati a bordo devono essere in possesso di certificazioni professionali in conformità con quanto disposto dalla Convenzione STCW e dalla Direttiva 94/58/CE, come modificata dalla Direttiva 98/35CE.

4.2 *Lingua parlata a bordo.*
I marittimi devono soddisfare le disposizioni contenute nella Direttiva 94/58CE, modificata dalla Direttiva 98/35CE, e in particolare quanto previsto dall'art. 8 di quest'ultima:

a) deve essere stabilita e iscritta nel Giornale nautico una lingua comune di lavoro, per garantire prestazioni efficaci dell'equipaggio in materia di sicurezza. La compagnia o il comandante determinano la lingua di lavoro appropriata. Ciascuna delle persone che presta servizio a bordo è tenuta a comprendere e, se del caso a impartire ordini e istruzioni nonché a riferire in tale lingua;

b) a bordo delle navi passeggeri il personale incaricato di assistere i passeggeri in situazioni di emergenza, così come individuato nel Ruolo di appello, deve essere facilmente identificabile e dotato di sufficiente conoscenza della lingua italiana.

c) gli annunci di emergenza devono essere trasmessi anche in lingua italiana.

5. *Disciplina dell'orario di lavoro, riposo e congedo.*
In materia di orario e durata del lavoro, riposo e congedo si applicano le norme e i contratti collettivi (3) in vigore per i marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana e operanti sui traffici di cabotaggio marittimo con caratteristiche similari.

6. *Remunerazione.*
La remunerazione di un marittimo imbarcato a bordo non deve essere inferiore alla retribuzione minima fissata dai contratti collettivi per una qualifica professionale corrispondente impiegata a bordo di una nave di bandiera italiana.

7. *Protezione sociale.*
I marittimi imbarcati a bordo delle navi impiegate in servizi di cabotaggio devono essere coperti dalla legislazione applicabile in materia di Sicurezza Sociale di uno degli Stati Membri della Comunità.

I rischi coperti e gli istituti di protezione devono riguardare quanto meno l'assicurazione malattie ed infortuni, la inabilità al lavoro, l'assicurazione contro la disoccupazione, la pensione di vecchiaia e la tutela della maternità.

8. *Prevenzione e sicurezza sul lavoro a bordo.*
I criteri di prevenzione, di igiene, sicurezza sul lavoro a bordo delle navi, degli alloggi equipaggi, del rimpatrio devono essere conformi alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia ed alla normativa comunitaria.

9. *Attitudini fisiche.*
Tutti i marittimi devono essere in possesso dei certificati medici conformi alla convenzione STCW.

I limiti di età sono quelli fissati dalla legge italiana.

10. *Controllo dell'applicazione delle condizioni dello Stato Ospitante.*
Il controllo del rispetto delle predette condizioni fissate in qualità di Stato Ospitante è effettuato dalle Autorità competenti del porto interessato dal servizio.

---

(1) Articolo 318 del Codice della navigazione - nazionalità dei componenti dell'equipaggio.

(2) Articoli 323 e seguenti, Codice della navigazione - Convenzione di arruolamento.

(3) Convenzione internazionale ILO 180/1996; Contratti Collettivi per tipologia di navi.

00A0429

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Pittsburgh (U.S.A.)

Il MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Carla Lucente, console onorario in Pittsburgh (U.S.A.), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Filadelfia degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, di cittadini italiani o dai comandanti navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Filadelfia delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Filadelfia dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Filadelfia degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Filadelfia;

7) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Filadelfia della documentazione relativa al rilascio di visti e relativa al rilascio dei passaporti nazionali;

8) ricezione di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi con esclusione di quelli notarili, dichiarazioni di conformità all'originale di copia di documenti e dichiarazioni di conformità all'originale di traduzione di documenti;

9) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2000

Il Ministro: DINI

00A0424

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Denpasar (Indonesia)

Il MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Giuseppe Confessa, console onorario in Denpasar (Indonesia), in aggiunta alle funzioni già individuate dal decreto ministeriale citato nelle premesse, è autorizzato ad esercitare le seguenti funzioni consolari:

1) rilascio di documenti di viaggi (validi per il solo rientro in Italia e Paesi di transito) in favore dei connazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Jakarta.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2000

Il Ministro: DINI

00A0425

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Importazioni di calzature originarie del Vietnam (capitolo 64 del Sistema armonizzato)

Si informano gli operatori che con regolamento (CE) n. 1/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1 999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 1 del 4 gennaio 2000 è stato istituito un regime di vigilanza per le importazioni di tutti i prodotti contemplati nel capitolo 64 del sistema armonizzato/nomenclatura combinata, originari del Vietnam.

Il regolamento entra in vigore dal giorno 7 gennaio 2000 e si applica per le merci spedite dal 1º gennaio 2000 fino alla fine del periodo di applicazione del *memorandum* di intesa tra la Comunità europea ed il Governo del Vietnam previsto per il 31 dicembre 2001 e salvo eventuali proroghe.

L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti in oggetto, non sottoposta a limiti quantitativi, è subordinata alla presentazione in dogana di un certificato di importazione rilasciato, per le domande presentate in Italia, dal Ministero del commercio con l'estero - D.G. per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi - Divisione VII, viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Il rilascio del certificato di importazione è subordinato alla presentazione di un certificato di esportazione rilasciato dalle competenti autorità vietnamite, nonché alla conferma da parte della Commissione europea della conformità dei dati contenuti nelle richieste di certificati di importazione con quelli indicati alla Commissione stessa da parte delle competenti autorità vietnamite attraverso la rete SIGL (Sistema integrato gestione licenze).

La validità dei certificati di importazione è subordinata a quella dei relativi certificati di esportazione e comunque non superiore a mesi sei a decorrere dalla data del rilascio, con possibilità di una sola proroga di tre mesi.

La domanda di rilascio del certificato di importazione dovrà contenere:

1) il nome dell'importatore, l'indirizzo completo (inclusi, eventualmente, numero di telefono e di fax e numero di identificazione presso le competenti autorità nazionali), e il numero di partita IVA, se soggetto a tale imposta;

2) il nome e l'indirizzo completo del dichiarante;

3) il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore;

4) il Paese di origine dei prodotti ed il Paese di spedizione;

5) una descrizione dei prodotti indicati corrispondente quella del certificato di esportazione;

6) i quantitativi di ciascuna spedizione;

7) la data ed il numero del certificato di esportazione;

8) la data e la firma dell'importatore.

Il certificato di importazione verrà rilasciato su formulari conformi al modello del documento di vigilanza di cui all'alletato I del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio come modificato dal regolamento (CE) n. 139/96.

Gli importatori non sono tenuti ad importare in un'unica spedizione l'intero quantitativo coperto dal certificato di importazione.

00A0426

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Agiolax»

Estratto decreto N.C.R. n. 878 del 20 dicembre 1999

Specialità medicinale: AGIOLAX nella forma e confezione: «5 g granulato» 6 bustine (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Società Madaus r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Bolzano, via Galvani n. 33, codice fiscale n. 01411710211.

Produttore: la produzione della specialità medicinale sopracitata è effettuata da: Madaus pharmaceutical private Ltd nello stabilimento sito in Ponda Goa (India), Kundaim industrial estate - Kundai Village.

Le operazioni terminali di confezionamento e di controllo sono effettuate da: Madaus Ag nello stabilimento sito in Koln (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«5 g granulato» 6 bustine;

A.I.C. n. 023714090 (in base 10), 0QMQ81 (in base 32);

classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o da automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 100 g granulato contengono:

principio attivo: piantaggine semi 54,2 g, senna frutti 12,4 g;

eccipienti: talco, gomma arabica, essenza di comino, essenza di salvia, essenza di menta, paraffina liquida, paraffina solida, E 172, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stitichezza.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0373

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Normarit»

Estratto decreto n. 880 del 20 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale NORMARIT nelle forme e confezioni: «150 mg compresse rivestite con film», 30 compresse, «300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse, alle condizioni e con le specificazioni seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pulitzer italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004, c.a.p. 00156, Italia, codice fiscale 03589790587.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 033654017 (in base 10), 103181 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer italiana S.r.l., stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina, 1004 (prodotto finito).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: propafenone cloribrato 150 mg;

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa 8 mg; carbossimetil cellulosa sodica 5 mg; lattosio 48 mg; talco 7 mg; magnesio stearato 3 mg; copolimeri metacrilici 4 mg; titanio biossido 2 mg; polietilenglicole 4000 0,8 mg.

Confezione: «300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 033654029 (in base 10), 10318F (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la socità titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer italiana S.r.l. stabilimento sito in Roma - Italia, via Tiburtina, 1004 (prodotto finito).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: propafenone cloridrato 300 mg;

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa 16 mg; carbossimettil cellulosa sodica 13 mg; lattosio 93 mg; talco 13,8 mg; magnesio stearato 6 mg; copolimeri metacrilici 7,2 mg; titanio biossido 0,4 mg; polietilenglicole 4000 1,6 mg;

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0371

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Veravas»

Estratto decreto n. 881 del 20 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale VERAVAS nelle forme e confezioni: «80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse, «120 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse, «240 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pulitzer italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004, c.a.p. 00156, Italia, codice fiscale 03589790587.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 033174018 (in base 10), 0ZNDJ2 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer italiana S.r.l. stabilimento sito in Roma - Italia, via Tiburtina, 1004 (produzione completa e controllo).

Rilascio dei lotti: Pulitzer italiana S.r.l.

Composizione: 1 compressa rivestite con film:

principio attivo: verapamil cloridrato 80 mg;

eccipienti: lattosio 104 mg; idrossipropilcellulosa 15 mg; cellulosa microcristallina 8 mg; copolimeri metacrilici 6 mg; talco 5,4 mg; magnesio stearato 3 mg; titanio biossido 0,3 mg; dibutilftalato 0,1 mg;

confezione: «120 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse;

A.I.C. n. 033174020 (in base 10), 0ZNDJ4 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato (compressa a cessione protratta);

classe «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer italiana S.r.l., stabilimento sito in Roma - Italia, via Tiburtina 1004 (produzione completa e controllo).

Rilascio del lotti: Pulitzer italiana S.r.l.

Composizione: 1 compressa a rilascio prolungato:

principio attivo: verapamil cloridrato 120 mg;

eccipienti: lattosio 94 mg; olio di ricino idrogenato 12,5 mg; copolimeri metacrilici 17,7 mg; talco 5 mg; magnesio stearato 3 mg; titanio biossido 1,4 mg; dibutilftalato 1,4 mg; silice precipitata 2,5 mg; acido stearico 2,1 mg; ferro ossido rosso 0,4 mg;

confezione: «240 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse;

A.I.C. n. 033174032 (in base 10), 0ZNDJJ (in base 32);

forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato (compressa a cessione protratta);

classe «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer italiana S.r.l., stabilimento sito in Roma - Italia, via Tiburtina, 1004 (produzione completa e controllo).

Rilascio del lotti: Pulitzer italiana S.r.l.

Composizione: 1 compressa a rilascio prolungato:

principio attivo: verapamil cloridrato 240 mg;

eccipienti: lattosio 188 mg; olio di ricino idrogenato 25 mg; copolimeri metacrilici 31,8 mg; talco 9,6 mg; magnesio stearato 6 mg; titanio biossido 2,5 mg; dibutilftalato 2,6 mg; silice precipitata 5 mg; acido stearico 3,8 mg; ferro ossido rosso 0,7 mg.

Indicazioni terapeutiche: per le confezioni «80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse e «120 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse: insufficienza coronarica cronica. Trattamento dei postumi dell'infarto miocardico. Aritmie ipercinetiche sopraventricolari come tachicardia parossistica sopraventricolare, fibrillazione e flutter atriali a risposta ventricolare rapida, extrasistolie. Ipertensione arteriosa. Per la confezione «240 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse: trattamento dell'ipertensione arteriosa di grado lieve o moderato.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0374

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amosol»

Estratto decreto n. 892 del 20 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale AMOSOL nelle forme e confezioni: «1 g compresse solubili», 12 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: So.Se.Pharm S.r.l., società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via dei Castelli Romani, 22, c.a.p. 00040, Italia, codice fiscale 01163980681.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 g compresse solubili» 12 compresse;

A.I.C. n. 034338018 (in base 10), 10RX72 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa solubile;

classe «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Probuttore: Fulton medicinali S.r.l., stabilimento sito in Arese, via Marconi, 28/9 (Italia) (produzione completa).

Composizione: 1 compressa solubile:

principio attivo: amoxicillina triidrata 1150 mg pari a amoxicillina 1 g;

eccipienti: cellulosa microcristallina 160 mg; crospovidone 100 mg; sodiolaurilsolfato 20 mg; magnesio stearato 5 mg; sodio saccarinato 10 mg; aroma fragola 10 mg.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0377

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Areuma»

Estratto decreto n. 894 del 20 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale AREUMA nelle forme e confezioni: «100 mg compresse» 30 compresse, «200 mg supposte» 10 supposte, «100 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Ecobi S.a.s., con sede legale e domicilio fiscale in Ronco Scrivia (Genova), via Enrico Bazzano, 26, c.a.p. 16019, Italia, codice fiscale 00420050106.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 033522018 (in base 10), 0ZZ0C2 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe «A, nota: 66»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Farmaceutici Ecobi S.a.s., stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova) (Italia), via Enrico Bazzano, 26 (produzione, confezionamento I e II, controllo).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: nimesulide 100 mg;

eccipienti: dioctil sodio solfosuccinato 1,5 mg; idrossipropilcellulosa 0,8 mg; lattosio 153,7 mg; sodio amido glicolato 35 mg; cellulosa microgranulare 100 mg; olio vegetale idrogenato 8 mg; magnesio stearato 1 mg;

confezione: «200 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 033522020 (in base 10), 0ZZ0C4 (in base 32);

forma farmaceutica: supposta;

classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Farmaceutici Ecobi S.a.s., stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova), Via Enrico Bazzano, 26 (Italia), (produzione, confezionamento I e II, controllo).

Composizione: 1 supposta:

principio attivo: nimesulide 200 mg;

eccipienti: gliceridi semisintetici 575 mg; poliossietilene sorbitan monostearato 575 mg;

confezione: «100 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 033522032 (in base 10), 0ZZ0CJ (in base 32);

forma farmaceutica: polvere orale;

classe «A, nota: 66»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Farmaceutici Ecobi S.a.s., stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova), Via Enrico Bazzano, 26, (Italia) (produzione, confezionamento I e II, controllo).

Composizione: 1 bustina:

principio attivo: nimesulide 100 mg;

eccipienti: cetomacrogol 1000 8 mg; saccarosio 1805 mg; maltodestrina 15 mg; acido citrico 30 mg; aroma arancio 42 mg.

Indicazione terapeutiche: stati flogistici dolorosi e non dolorosi, anche accompagnati da piressia, in particolare a carico dell'apparato osteoarticolare.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0376

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Elettrolitica Selettiva», «Parentamin», «Plander», «Solamin», «Soluzioni per biofiltrazione (Range F.U.N.)».

Estratto decreto n. 840 del 9 dicembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede in via Robert Koch, 1-2, Milano, con codice fiscale 07089990159:

Specialità medicinale: ELETTROLITICA SELETTIVA:

Confezione:

A.I.C. n. 030742011/G - flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030742023/G - flacone 500 ml.

Specialità medicinale: PARENTAMIN:

Confezione:

A.I.C. n. 025989031 - IV 1 flacone 250 ml 10%;

A.I.C. n. 025989043 - IV 1 flacone 500 ml 10%.

Specialità medicinale: PLANDER:

Confezione:

A.I.C. n. 022501011 - IV fl 500 ml;

A.I.C. n. 022501035 - R IV fl 500 ml.

Specialità medicinale: SOLAMIN:

Confezione:

A.I.C. n. 023081019 - IV 1 flacone 250 ml 5%;

A.I.C. n. 023081021 - IV 1 flacone 500 ml 5%;

A.I.C. n. 023081033 - IV 1 flacone 1000 ml 5%;

A.I.C. n. 023081045 - «Forte» IV 1 flacone 250 ml 7,5%;

A.I.C. n. 023081058 - «Forte» IV 1 flacone 500 ml 7,5%;

A.I.C. n. 023081060 - «Forte» IV 1 flacone 1000 ml 7,5%.

Specialità medicinale: SOLUZIONI PER BIOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.):

Confezione:

A.I.C. n. 031519010/G - contenitore flessibile lt 1;

A.I.C. n. 031519022/G - contenitore flessibile lt 2;

A.I.C. n. 031519034/G - contenitore flessibile lt 3.

Sono ora trasferite alla società: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede in via Camagre, 41 - 43, Isola della Scala, Verona, con codice fiscale 00227080231.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0418

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 17 gennaio 2000

Dollaro USA	1,0094
Yen giapponese	105,81
Dracma greca	330,88
Corona danese	7,4428
Corona svedese	8,5640
Sterlina	0,61800
Corona norvegese	8,0965
Corona ceca	35,984
Lira cipriota	0,576597
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,91
Zloty polacco	4,1313
Tallero sloveno	199,9930
Franco svizzero	1,6136
Dollaro canadese	1,4651
Dollaro australiano	1,5212
Dollaro neozelandese	1,9470
Rand sudafricano	6,1220

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A0446

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Riattribuzione del marchio di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26, 1° comma, del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che con decreto ministeriale 29 dicembre 1999 e stato riattribuito il marchio di identificazione «379 Roma» alla ditta Federici snc, con sede in Roma, viale Europa n. 7, la quale era decaduta dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 10, 6° comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

00A0415

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione del salario medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti nella provincia di Arezzo nell'area dei servizi socio assistenziali, sanitari ed educativi.

Con decreto direttoriale 17 dicembre 1999 avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il salario medio gionaliero ed il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti nella provincia di Arezzo nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, sono determinati, rispettivamente, in lire 47.443, pari ad euro 24,50, ed in 26 giornate lavorative.

00A0411

Determinazione del salario medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti nella provincia di Forlì nell'area dei servizi socio assistenziali, sanitari ed educativi, comprese le attività ausiliarie in connessione con tali servizi.

Con decreto direttoriale 17 dicembre 1999 avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il salario medio giornaliero ed il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti nella provincia di Forlì nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, comprese le attività in connessione con tali servizi, sono determinati, rispettivamente, in lire 50.000, pari ad euro 25,82, ed in 26 giornate lavorative.

00A0412

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa di produzione e lavoro «S. Michele», in Sarno

Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 21 dicembre 1999 il dott. Giuseppe Martuscelli è stato nominato Commissario governativo della società cooperativa indicata in oggetto in sostituzione dell'avv. Michele De Felice, che non ha accettato l'incarico.

00A0413

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione Carlo, Aldo, Alice e Maria Stella Tartarotti - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale», in Trento.

Con decreto del Ministro per i beni e le attivita culturali del 17 dicembre 1999 alla «Fondazione Carlo, Aldo, Alice e Maria Stella Tartarotti - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale», con sede in Trento, è stata riconosciuta la personalità giuridica e ne è stato approvato il relativo statuto.

00A0416

Modificazione allo statuto della fondazione «Centro di documentazione ebraica contemporanea», in Milano

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1999 del Ministro per i beni e le attività culturali, La Fondazione «Centro di documentazione ebraica contemporanea - C.D.E.C.», con sede in Milano, ha assunto la nuova denominazione «Centro di Documentazione ebraica contemporanea C.D.E.C. - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale» e ne è stato approvato il nuovo testo di statuto.

00A0417

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Padova - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Padova, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 7 dicembre 1999 tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Padova - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Padova - posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 26 novembre 1999, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a* e *b),* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - il rag. Calogero Cannarozzo è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del citato Testo unico.

00A0421

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Avviso di trasferimento del portafoglio assicurativo dalla rappresentanza italiana della Assurances Generales de France I.A.R.T., con sede sociale in Francia, alla rappresentanza italiana della Royal & Sun Alliance Assicurazioni - Sun Insurance Office Ltd, con sede sociale nel Regno Unito, ai sensi dell'art. 88, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di vigilanza francese ha approvato, con effetto dal 1° gennaio 2000, il trasferimento del portafoglio assicurativo sottoscritto in Italia dalla Assurances Generales de France I.A.R.T., con sede sociale in Francia e rappresentanza per l'Italia in Milano, via Borgogna, 3, alla Royal & Sun Alliance Assicurazioni - Sun Insurance Office Ltd, con sede sociale nel Regno Unito e rappresentanza per l'Italia in Genova, via Martin Piaggio n. 1.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti delle predette polizze che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica, possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

00A0420

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° gennaio 2000 è pagabile presso le banche incaricate, la cedola n. 18 d'interesse relativa al semestre luglio - dicembre 1999 del prestito obbligazionario 1990/2000 a tasso variabile di nominali lire 1.500 mld ISIN IT0000268083 ridenominato in L. 774.684.000 ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 1998 nella misura dello 1,80%, al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

Si comunica inoltre che:

a) per il campione di titoli pubblici di cui all'art. 4 punto A del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti effettivi annui lordi di ottobre e novembre 1999 è risultato pari a 4,8855%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4 punto B del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di ottobre e novembre 1999, è risultato pari a 3,3488%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari a 4,117125% equivalente al tasso semestrale del 2,040%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% più vicino e della maggiorazione dello 0,25%, le obbligazioni frutteranno per il semestre gennaio-giugno 2000, scadenza 1° luglio 2000, cedola n. 19, un interesse lordo del 2,3% pari ad un rendimento del 2,013% al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

N.B.: ai sensi dell'art. 2, comma 12 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato; la Ferrovie dello Stato S.p.a. ne effettua la gestione in nome, nell'interesse e per conto del Ministero del tesoro, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro n. 146206 del 21 marzo 1997. I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

00A0423

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI SOLIDO-URBANI IN PUGLIA

Piano temporaneo di prima emergenza per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti nei comuni di Bitetto, Casamassima, Grumo Appula, Noicattaro e Toritto del bacino di utenza BA3 negli impianti di smaltimento controllati ed autorizzati in esercizio nello stesso ambito provinciale. (Ordinanza n. 51 del 30 dicembre 1999).

IL COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA RIFIUTI SOLIDO-URBANI IN PUGLIA

(Omissis);

Ordina:

1. Ai sindaci dei comuni di Grumo Appula e Toritto, ricompresi nel bacino di utenza BA3 così come definito dal piano regionale ordinario, di conferire, con decorrenza dal'1° gennaio 2000 e per l'intero mese di gennaio 2000, i rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio,

depurati della quota del 10% dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata, alla discarica controllata di prima categoria autorizzata all'esercizio, ubicata nel comune di Altamura.

2. Ai sindaci dei comuni di Bitetto e Noicattaro, ricompresi nel bacino di utenza BA3, così come definito dal piano regionale ordinario, di conferire, con decorrenza dal 1° gennaio 2000 e per l'intero mese di gennaio 2000, i rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio, depurati della quota del 10% dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata, alla discarica controllata di prima categoria autorizzata all'esercizio, ubicata nel comune di Bitonto.

3. Al sindaco del comune di Casamassima, ricompreso nel bacino di utenza BA3, così come definito dal piano regionale ordinario, di conferire, con decorrenza dal 1° gennaio 2000 e per l'intero mese di gennaio 2000, i rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio, depurati della quota del 10% dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata, alla discarica controllata di prima categoria autorizzata all'esercizio, ubicata nel comune di Conversano.

4. Ai sindaci dei comuni di Altamura, Bitonto e Conversano di disporre che venga consentito il conferimento dei rifiuti urbani alle discariche controllate di prima categoria ubicate nei rispettivi territori, secondo la distribuzione e le modalità indicate ai commi precedenti.

5. Al presidente dell'amministrazione provinciale di Bari, di disporre il controllo dell'osservanza del presente provvedimento da parte dei comuni interessati.

Il presente provvedimento è notificato per l'esecuzione ai sindaci dei comuni di Bitetto, Casammassima, Grumo Appula, Noicattaro e Toritto, nonché ai sindaci dei comuni di Altamura, Bitonto e Conversano e al presidente dell'amministrazione provinciale di Bari. È inviato inoltre, per opportuna conoscenza, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al Sottosegretario del Dipartimento protezione civile, al prefetto di Foggia, alla regione Puglia.

Il presente provvedimento è pubblicato per intero sul Bollettino ufficiale della regione Puglia.

Il provvedimento è altresì pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Bari, 30 dicembre 1999

Il commissario delegato: DISTASO

00A0408

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ASCOLI PICENO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno, con deliberazione n. 291 in data 30 novembre 1999, ha nominato il vice segretario generale dott. Marco Peroni conservatore del registro delle imprese ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

00A0419

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 6 agosto 1999 riguardante: «Legge 23 gennaio 1992, n. 32 - legge 23 dicembre 1998, n. 448, e legge 31 dicembre 1998, n. 483 - Riparto fondi. (Deliberazione n. 163/99)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 dell'11 novembre 1999).

Nell'allegato 1 alla deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* sono da apportare le seguenti correzioni:

Alla voce «A) NUOVA ASSEGNAZIONE»:

Alla pag. 29, nella prima colonna, nella tabella relativa alla «Provincia di Avellino», alla prima riga, dove è scritto: «Comuni *disastrati*», leggasi: «Comuni *gravemente danneggiati*»;
nella seconda colonna, nella stessa tabella, alla prima riga, dove è scritto: «Comuni *disastrati*», leggasi: «Comuni *gravemente danneggiati*»;
nella tabella relativa alla «Provincia di Benevento», alla prima riga, dove è scritto: «Comuni *disastrati*», deve leggersi: «Comuni *gravemente danneggiati*»;

Alla pag. 30, nella prima colonna, nella tabella relativa alla «Provincia di Benevento», alla prima riga, dove è scritto: «Comuni *disastrati*», leggasi: «Comuni *danneggiati*»;

nella prima tabella relativa alla «Provincia di Caserta», alla prima riga, dove è scritto: «Comuni *disastrati*», deve leggersi: «Comuni *gravemente danneggiati*»;

nella seconda tabella relativa alla «Provincia di Caserta», alla prima riga, dove è scritto: «Comuni *disastrati*», leggasi: «Comuni *danneggiati*»;

nella tabella relativa alla «Provincia di Napoli», alla prima riga, dove è scritto: «Comuni *disastrati*», deve leggersi: «Comuni *gravemente danneggiati*»;

nella prima tabella relativa alla «Provincia di Salerno», alla prima riga, dove è scritto: «Comuni *disastrati*», leggasi: «Comuni *gravemente danneggiati*»;

nella seconda colonna, nella seconda tabella relativa alla «Provincia di Salerno», alla prima riga, dove è scritto: «Comuni *disastrati*», leggasi: «Comuni *gravemente danneggiati*»;

nella terza tabella relativa alla «Provincia di Salerno», alla prima riga, dove è scritto: «Comuni *disastrati*», deve leggersi: «Comuni *danneggiati*»;

Alla pag. 31, nella prima colonna, nella seconda tabella della «Provincia di Potenza», alla prima riga, dove è scritto: «Comuni *disastrati*», deve leggersi: «Comuni *gravemente danneggiati*»;

nella seconda colonna, nella terza tabella della «Provincia di Potenza», alla prima riga, dove è scritto: «Comuni *disastrati*», leggasi: «Comuni *danneggiati*»;

nella prima tabella della «Provincia di Matera», alla prima riga, dove è scritto: «Comuni *disastrati*», deve leggersi: «Comuni *gravemente danneggiati*»;

nella seconda tabella relativa alla «Provincia di Matera», alla prima riga, dove è scritto: «Comuni *disastrati*», leggasi: «Comuni *danneggiati*»;

nella tabella relativa alla «Provincia di Foggia», alla prima riga, dove è scritto: «Comuni *disastrati*», deve leggersi: «Comuni *danneggiati*».

Alla voce «B) AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI RISORSE GIÀ NELLA DISPONIBILITÀ DEI COMUNI»:

Alla pag. 32, nella prima colonna, nella parte riguardante la «Provincia di Salerno», alla voce «(Milioni di lire)», dove è scritto *«884»,* leggasi: *«864».*

00A0422

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.